

144.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

| INDICE | | PAG. |
|--|------|------|
| | PAG. | |
| Congedi | 9005 | |
| Proposta di legge (Annunzio) | 9005 | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione): | | |
| FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); | | 9005 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |
| | | 9005 |
| | | 9013 |
| | | 9019 |
| | | 9021 |
| | | 9028 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 giugno 1969.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Badaloni Maria, Galli, Sinesio e Spadola.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

DI MARINO ed altri: « Maggiorazione dell'importo annuo degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari ed estensione dei medesimi ad altri componenti la famiglia » (1588).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

È iscritto a parlare l'onorevole Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendendo la parola sull'argomento del divorzio, mi sia consentito di avvertire, per gli onorevoli colleghi che non lo sapessero, che io non appartengo al mondo della cultura nel senso che solitamente si intende; con ciò non è in me alcuna intenzione di venir meno al rispetto per coloro che a tale mondo partecipano, come oggi, purtroppo, accade

spesso di constatare, ma nemmeno è mia intenzione chiedere indulgenza per la modestia del contributo che io mi propongo di dare a questo importante dibattito. Esso non sarà certamente come quello che può dare soltanto chi ha avuto la possibilità di acquisire, nella scuola e in studi approfonditi, le conoscenze scientifiche e giuridiche che già, in questo dibattito, abbiamo avuto occasione di apprezzare. Il contributo, che io mi accingo a dare, si fonda prevalentemente sulla coscienza che io ho della famiglia e che si è andata formando sulla esperienza quotidiana di una esistenza di oltre sessant'anni, dei quali alcuni lieti, altri difficili o drammatici.

Anni come quelli che un po' tutti gli appartenenti alla mia generazione hanno vissuto, passando attraverso periodi di pace, di violenza e di guerra e, quindi, di notevole instabilità e che, tuttavia, non hanno impedito loro di formarsi una famiglia e di fare di essa il centro delle loro attenzioni, della loro vita anche quando le situazioni di lunga lontananza, imposte, sia per il tempo sia per lo spazio, sembravano congiurare contro questo bene, l'unico per il quale valeva la pena di tentare di sopravvivere.

C'è forse qualcuno, qui, che essendosi trovato in quelle circostanze, non abbia mostrato agli altri, come questi hanno fatto con lui, la fotografia della propria famiglia: della propria moglie, dei figli o - se volete - dei genitori, dei fratelli, della fidanzata? Sempre, comunque, la famiglia: quella posseduta o quella desiderata, ma sempre la famiglia.

Senza voler negare altri altissimi ideali che pure hanno ispirato molti nel donare tutto di se stessi, per un avvenire di libertà del nostro popolo, è certo che in larga parte, nell'affetto alla famiglia, si trova la spiegazione di molti eroismi di cui siamo stati testimoni. Parlano soprattutto i supremi commiati dei nostri eroi della libertà, rivolti alle mogli ed ai figli, tracciati in fretta su pezzi di carta ed affidati al sacerdote, all'amico, all'aguzzino impietosito, perché giungessero, non soltanto come affettuoso addio ma come una consegna, a coloro che della famiglia restavano, perché il loro sacrificio non fosse stato consumato invano.

È non avviene forse altrettanto nella vita del lavoratore? Costretto ad una fatica che lo consuma giorno per giorno; che la mac-

china e le lotte per il miglioramento della condizione umana potranno rendere più sopportabile ma mai distruggere; questo impegno quotidiano che è di tutti non ha forse — salvo per alcuni — come scopo primario la famiglia? La crescita, l'educazione e l'istruzione — in una parola: l'avvenire — dei figli, stanno in cima, come usa dire, ai pensieri dei genitori. E l'avvenire dei figlioli vuol dire il formarsi di altre famiglie che andranno, a loro volta, a formare il tessuto connettivo della società che, dal loro fiorire, trae forza per il proprio espandersi e progredire. Io non ho mai conosciuto genitori che non desiderassero nipoti, e che, quindi, abbiano desiderato figli scapoli e figlie zitelle. Ed è cosa naturale che i genitori rivelino perplessità quando nei figlioli si manifestano vocazioni che comportano la rinuncia a formarsi una famiglia.

Onorevoli colleghi, già queste poche e modeste considerazioni, che possono essere fatte senza che sia necessario avere letto libri di sociologia, perché appartengono alla vita vissuta dell'intellettuale come dell'ignorante, del ricco e del povero, del credente e di chi non crede, dicono alcune verità che stanno alla base di tutto.

Primo: che la famiglia è una società alla quale tendono le creature umane per naturale vocazione. Essa nasce da un sentimento, l'amore, cui non sono estranei i sensi ma il cui fine è il costituirsi di un primo ordine di relazioni morali e sociali, nella cui intimità lo Stato ha ben poco a che vedere.

Mi si consenta di dire, onorevoli proponenti del testo della Commissione, che ho provato una gran pena nel leggere il primo articolo della proposta dal quale si apprende che il giudice è chiamato ad accertare « l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita, corrispondente alla funzione del matrimonio ». Si tratta di una ipocrisia liberale perché, di questo, non vi è traccia nella proposta dell'onorevole Fortuna ed altri, più brutale ma più sincera. Noi sappiamo bene cosa vuol dire lo Stato che indaga — sia pure a richiesta — nella coscienza dei cittadini o nelle cose che, di essi, sono le più gelose, come è proprio il caso della famiglia.

Sappiamo come si comincia e — siccome gli esempi ci sono — sappiamo anche come si va a finire: sia dove tutt'ora prevalgono i principi liberali, sia dove imperversano e si sono affermati quelli marxisti.

Secondo: la famiglia costituisce la prima cellula della società, per cui il vero progres-

so di questa, che non consiste soltanto nella civiltà atomica e dei trapianti, dipende dalla sanità di quella. Sanità fisica e morale! Pare che, su questo punto, si sia tutti d'accordo. Quello che, allora, non si capisce è perché, di fronte alla cosiddetta crisi che la famiglia attraversa, al cospetto della sua sanità minacciata, anzi per taluni già ridotta ad una convenzionale menzogna, non si siano prima di tutto fatti i necessari tentativi a monte del problema, per rimuovere le cause di tanta sciagura.

Se tutti siamo convinti che la famiglia non costituisce soltanto un fatto privato fra i coniugi, ma che, alla sua salvezza morale, hanno interesse la società e lo Stato, perché coloro — e siamo noi tutti — che sono responsabili del loro buon governo non hanno provveduto in tempo in tale senso?

Siamo tutti responsabili, è vero, ma mi sia permesso di ricordare che il gruppo parlamentare al quale mi onoro di appartenere, quello della democrazia cristiana, non ha mancato di battersi in quest'aula per porre un limite alla dilagante immoralità di cui stampa e spettacolo, salvo rare eccezioni, si sono fatte veicolo. Ben scarsa comprensione ed appoggio la democrazia cristiana ha trovato da parte degli altri gruppi in questo suo impegno. L'arte e la libertà sono stati i motivi con i quali si è preteso di limitare al minimo (diciamo quasi a niente) i controlli.

La libertà! A questo proposito, mi si perdoni la tentazione retorica se ricorderò qualche verso di Vincenzo Monti, poeta ancora caro ai pochi veri milanesi: « L'amor di libertà, bella, se stanza — ha in cor gentile; e se in cor basso e lordo — non virtù ma furore e scelleranza ».

Io mi chiedo se è possibile il formarsi di cuori gentili, pur necessari per il buon accordo fra sposi, figli e genitori, quando non si può entrare in un cinema senza sentirsi investiti (e. con noi, i nostri figli, non importa se quattordicenni o diciottenni) da una filastrocca di parole volgari, triviali, turpi, che a me non è dato di ripetere per il rispetto che tutti portiamo a questo luogo; e in questo, i deputati, sono certamente esemplari.

Ma le parolacce sono ancora poco se si pensa, solo un istante, alla pornografia ed alla oscenità dilagante sulle copertine, e sul resto, dei vari rotocalchi, opuscoli, esposti senza alcun riguardo per l'età e la condizione di chi guarda. La prostituzione, prima della legge Merlin, era solo tollerata, ora è legalizzata perché non diversamente può essere chiamata la presentazione di donne nude, di

scene erotiche sullo schermo, o in altro modo, e tutte queste prestazioni sono pagate profumatamente.

Purtroppo, i tentativi fatti dal gruppo della democrazia cristiana di portare avanti provvedimenti che servissero seriamente ad arginare quello che, ormai, si andava delineando come un autentico assalto distruggitore delle più elementari norme di buon costume, non trovò mai molto appoggio tra coloro che oggi formano la corte divorzista. Paventando chissà quali abusi, da parte dell'esecutivo, si volle l'abolizione della censura per gli spettacoli di prosa, lasciando la competenza al magistrato e, quando, come recentemente è avvenuto, questi è intervenuto per mettere in riga qualche emerito maleducato, apriti cielo!

Come se tutto il patrimonio artistico nazionale stesse per essere dato alle fiamme!

Signori, vogliamo essere un po' più seri e coerenti? Le cause dei mali di cui soffre l'istituto familiare nascono anche da qui, stante la moderna possibilità per tutti di assimilare immediatamente quanto, di bene o di male, lo spettacolo e la stampa possono propinare.

Tutte belle cose, quelle di cui si fa gran parlare da parte di tutti e che si enunciano con la formula « riforma del diritto di famiglia » (ai doveri, si vede che ci penseremo più tardi, speriamo non troppo tardi); io non sono avvocato e, quindi, non ho motivi per rallegrarmi con questa benemerita categoria per la gioia che i suoi membri provano ad ogni legge che si sforna, ma, ammesso, come è giusto, che più moderne norme che regolino il citato diritto di famiglia siano necessarie, io mi chiedo a che cosa serviranno se continueranno ad imperversare la pornografia e gli spettacoli osceni, spesso imperniati sui cosiddetti diritti del sesso contro quelli della fedeltà coniugale o, meglio, della famiglia.

Si tratta, naturalmente, di spettacoli vietati ai minori di diciotto anni e, quindi, come si vede, proprio adatti a coloro che ne hanno qualcuno in più, vale a dire a quelli che sono nell'età adatta per ricevere una educazione al matrimonio.

Bella educazione davvero! Non è che noi non ci si renda conto che talvolta i costumi, più che con noiosissimi sermoni, si correggono meglio ridendo, per dirla con un ben noto aforisma; ma non è satira quella che scade nel turpiloquio e nell'osceno, ma è soltanto basso commercio da lupanare. La situazione è tanto grave che, di fronte al nostro immobilismo in materia, altri si stanno muovendo con

i metodi che una più moderna concezione della democrazia sembra suggerire: la contestazione. Recentemente sono scesi anche in piazza questi contestatori, e pare che non si tratti di beghine.

Onorevoli colleghi, se si ha dunque la sincera intenzione di guarire i mali di cui soffre la famiglia è da qui che bisogna cominciare a tagliare. Noi democristiani non siamo dei bacchettoni e la tolleranza, finora e fin troppo dimostrata, mi pare che lo provino abbondantemente. Ma non possiamo, e non lo possono nemmeno gli altri, continuare a consentire che stampa e spettacolo, questi potenti mezzi di informazione e di formazione che la società moderna possiede ed ai quali deve, in larga parte, la sua rapida formidabile crescita civile di questi ultimi decenni, possano trasformarsi in strumenti di corruzione per le giovani generazioni e di dissoluzione per le famiglie.

Se questa intenzione non c'è, allora possiamo fin d'ora prevedere con certezza che, con il divorzio, viene dato all'istituto della famiglia l'ultimo colpo: quello mortale.

Dicendo questo, non penso di farne colpa a tutti quegli infelici che si illudono di trovare nel divorzio un refrigerio alle loro tribolazioni matrimoniali, e che sono certamente degni di comprensione, ma a tutti coloro che, dopo avere tollerato e talvolta favorito il dilagare di ogni forma di diseducazione al matrimonio, ci vengono a proporre come rimedio miracoloso quello del divorzio.

Ma vediamo un po' da vicino questo divorzio: cominciamo con il dire che non si tratta di una bella cosa ma brutta almeno tanto quanto lo è la separazione. Infatti, sono due cose così poco belle che, alla fine dell'anno giudiziario, in tutti i paesi vengono elencate tra i fatti negativi della società, tra i fallimenti morali. Così, infatti, vengono definiti da tutti i matrimoni finiti male, vuoi per colpa di lui, vuoi per colpa di lei o di tutti e due assieme.

La logica vorrebbe che si accertasse chi è il vero colpevole e lo si punisse esemplarmente per aver danneggiato la società portando il disordine laddove essa è più sensibile e vulnerabile. Invece no, con il divorzio vengono liberati entrambi, il colpevole e la vittima, dal vincolo matrimoniale e così anche il primo, cioè il colpevole, resta abilitato a nuove stravaganti avventure matrimoniali, libero di rovinare altre creature, di continuare ad appestare la società. Gli esempi? Sono più che sufficienti, specialmente in un certo mondo il cui cattivo esempio è in pro-

porzione ai favolosi guadagni che realizzano i suoi protagonisti.

Una bella punizione ed un bel rimedio, davvero! Basta consultare le statistiche per accorgersi che, laddove tale rimedio è stato adottato, la situazione è peggiorata in ogni senso.

A coloro che osservano che il divorzio esiste in quasi tutte le nazioni non possiamo che rispondere che è proprio questa mostra quasi universale che offre la dimostrazione che, malgrado i tanti esperimenti fatti, quanti sono i tipi di legge adottati in materia divorzistica, il risultato è, più o meno, sempre quello: continuo aumento dei casi di divorzio e, quindi, delle famiglie che vanno in malora.

Questo lo si constata consultando le statistiche dei diversi paesi che lo hanno adottato, per cui c'è proprio da chiedersi per quale ragione lo dovremmo adottare in Italia.

Questo mi fa ricordare un famoso « baraccone » che, quando io ero bambino c'era alla fiera di porta Genova a Milano, ultimo residuo del gran carnevale di stile *bell'èpoque*. Lo chiamavano il castello misterioso e, quelli che ne uscivano, essendo stati buggierati in pieno gridavano a chi era indeciso se entrare o no: entra, vedrai che meraviglia! Il primo incontro, al buio, era una specie di ragnatela in faccia!

Mi rendo conto che la battuta può sembrare poco rispettosa di fronte alla serietà del tema ed allora citeremo Emilio Zola, pioniere del divorzio: « Gli avvocati del divorzio hanno vinto la loro causa raccontando una infinità di storie che provano quanto si sia infelici nei matrimoni indissolubili. Lasciate applicare il divorzio e dieci anni dopo si potranno raccontare altrettante conseguenze funeste della nuova legge ».

Per la verità, la relazione che accompagna il testo della Commissione non è molto abbondante in fatto di statistiche. Si preoccupa di dimostrare che in Italia esiste un numero enorme di separati ricorrendo a cifre approssimative, come si legge a pagina 12 della relazione stessa, dove si conclude che, tra separati e parenti di essi, in Italia il 10 per cento della popolazione soffrirebbe, direttamente o indirettamente, delle conseguenze negative del non aver consentito ai separati di ricostruirsi una nuova famiglia. Vale a dire che circa cinque milioni di cittadini italiani, uno su dieci, si troverebbe in quelle deplorate condizioni.

Io di persone ne conosco molte, e si tratta di gente normale, ma che uno ogni dieci, e

nemmeno uno su venti, siano in quelle tristi condizioni, non mi risulta affatto.

Con tali metodi di accertabilità dei fenomeni sociali, a me non sembra che si possa procedere molto sicuri; ed è per questo che mi permetto di non accettare come oro colato la percentuale di « separabilità » che si riscontrerebbe in Italia, secondo certi calcoli fatti dalla signora Gabriella Parca.

Posso accettare come attendibili le percentuali di « divorziabilità » in alcuni paesi europei, non solo perché corrispondono a quelli riportati nella relazione che accompagna la relazione della proposta liberale, ma perché il suo estensore si cura di avvertirci che sono ricavati dall'annuario delle Nazioni Unite del 1961. Devo soltanto far notare che non serve rovesciare il cannocchiale per guardare il nemico: può sembrare più lontano, ma non è vero, è sempre lo stesso. Voglio dire che non serve, quando fa comodo minimizzare, fare il confronto con la popolazione: lo 0,59 per mille abitanti, cosa volete che sia? No, in materia di divorzio meglio essere più aderenti alla realtà e riferirsi ai matrimoni, anziché alla popolazione. Anche se il risultato non cambia, si è più comprensibili a dire che in Francia per ogni mille matrimoni si hanno 95 divorzi, in Svezia 156, in Germania orientale 194, in Ungheria 224 e che negli Stati Uniti da un divorzio su 18 matrimoni nel 1890 siamo passati a un divorzio ogni quattro matrimoni al tempo nostro. Come si vede, si tratta di un bel progresso!

Sappiamo bene anche noi che il fenomeno dei figli illegittimi è una delle conseguenze delle separazioni matrimoniali. Ma ancora una volta sono le statistiche elaborate da organismi che non hanno alcuna ragione di far apparire l'Italia come un paese migliore degli altri ad aiutarci. L'annuario demografico dell'UNESCO dell'anno 1965, ci informa che in Spagna, paese del sangue *caliente* dove il divorzio non c'è, si registra il minor numero di nati illegittimi, 21 su mille nati vivi. In Italia se ne registrano 22 per salire a 41 in Svizzera, quasi il doppio, e quindi, attraverso la Germania occidentale, Francia, Inghilterra, Danimarca, Germania orientale, Austria, Svezia, tutti paesi divorzisti, si arriva a 131 ogni mille nati vivi.

Siccome si insiste, giustamente, nell'affermare che i figli di coniugi che, costretti loro malgrado a stare insieme, dovendo assistere continuamente ad « una convivenza coatta, tramata da reciproci abituali inganni », non possono che essere destinati ad una vita infelice, voglio solo ricordare che l'indice più

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

elevato dei suicidi, testimonio di un ambiente non certamente tale da garantire una vita serena e sodisfatta, non si registra nei paesi che non hanno adottato il divorzio ma in quelli che lo hanno adottato. Infatti la Spagna e l'Italia, anche in questo, sono agli ultimi posti dell'elenco di paesi già citato, mentre anche per i suicidi, come per le nascite illegittime, il paese che segue immediatamente ne registra il doppio, e precisamente l'Inghilterra, con 104 suicidi su mille morti per arrivare, attraverso la già ricordata graduatoria di paesi europei, divorzisti, alla Germania occidentale e all'Ungheria che ne registrano rispettivamente 243 e 186 ogni mille morti.

Lo stesso discorso si può fare, all'incirca, per la criminalità in generale. « Per quanto riguarda in particolare l'omicidio volontario, non spetta all'Italia il triste primato di questa più grave forma di criminalità. In Francia, infatti, si commette un omicidio ogni sette ore e in Germania uno ogni 18. Negli Stati Uniti si registra una percentuale doppia di quella europea: 5,1 per centomila abitanti ». Così l'*Herald Tribune* del 4 febbraio 1967.

È vero che i procuratori generali e tutte le persone che si occupano di questi problemi, sono tutti d'accordo nel ricercare le cause di una preoccupante delinquenza minorile nelle anormali situazioni famigliari, che originano da matrimoni falliti e dalle più svariate e, talvolta, persino comprensibili ragioni che portano i genitori a non poter occuparsi nella giusta misura dei loro figli, ma non è questo un problema che si risolve con il divorzio.

In Italia siamo lontani dall'aver conosciuto fenomeni come quelli dei *teddy boys*, dei *blousons noirs* e simili, distintisi per la loro malvagità. Non credo che il caso di Viareggio, non ancora concluso, si possa assimilare ad essi. Resta, comunque, positivo il fatto che dal 1967 al 1968 la delinquenza minorile in Italia ha registrato una leggera flessione: le denunce pervenute all'autorità giudiziaria sono passate da 39.165 a 37.590.

Questo paese ritenuto meno civile degli altri, perché non ha ancora adottato il divorzio, è un paese che, malgrado che non sia riuscito ancora a dare nemmeno il pane sufficiente a tutti i suoi figli, come abbiamo visto, non è l'ultimo per certe virtù di cui un paese civile dovrebbe sentirsi onorato.

Onorevoli colleghi, dovrei a questo punto ritenere di avere dato la dimostrazione che il divorzio, pur ammettendo che possa risolvere una certa quantità di casi individuali,

per le sue conseguenze di ordine sociale, ai fini del bene comune, che è quello che conta, si presenta assolutamente negativo.

La verità è che sono in molti a parlare del bene comune ma quando si tratta di riconoscere ad esso, con i fatti, la dovuta priorità sugli interessi dei singoli le cose cambiano notevolmente: prevalgono gli egoismi e tutta la predicazione solidaristica: bravo, chi ancora ci crede.

« *Liberté, égalité, fraternité — i sciouri vann in carrozza — e num a vemm a pee* ». Così i polani milanesi, delusi da troppe amare esperienze, salutarono i soldati di Napoleone che circa centosettant'anni or sono vennero in Italia a piantare, con le loro baionette, l'albero della libertà che avrebbe dovuto dare frutti di uguaglianza e di fratellanza per tutti.

Facezie a parte, onorevoli colleghi, o siamo d'accordo che la società ha bisogno della famiglia per esistere e progredire, e progredire, in questo caso, vuol dire rendere a sua volta l'ambiente sociale sempre più rispondente alle esigenze della famiglia stessa, per cui ne nasce un naturale reciproco rispetto ed una spontanea collaborazione fra famiglia e scie'a: ed allora è chiaro che, le esigenze dei singoli, devono essere subordinate al bene dell'istituto familiare e della società nel loro insieme.

Si ritorna dunque alla necessità del rispetto del bene comune.

Ma so bene di parlare a sordi che non vogliono intendere. Tanto è vero che, mentre io mi illudo di aver portato avanti argomenti efficaci contro le tesi dei divorzisti, già mi si annuncia una obiezione di grande rilievo: se con tutte le ragioni che tu hai qui illustrate per dimostrare l'importanza della famiglia che noi condividiamo; se, avendo a disposizione i grandi principi e gli aiuti spirituali, che la religione offre ai credenti, voi cattolici non siete riusciti a difendere la integrità della famiglia, lasciate che proviamo noi laici con i mezzi che vi proponiamo: principe, di questi, il divorzio.

Al tempo! Se il divorzio risulta che, dove è stato applicato, è andato a vantaggio di una parte, talvolta nemmeno dei più meritevoli di attenzione, causando enorme danno alla società, deve esser chiaro che è inutile fare tentativi sul corpo sociale degli italiani che si risolverebbero con gli stessi risultati conseguiti negli altri paesi.

Ma veniamo al punto. È vero che malgrado i presidi che la società civile, e ancor più quella religiosa, hanno offerto ed offrono, le cose non vanno come si vorrebbe. Ma è altret-

tanto vero che laddove invece di rinforzare tali presidi si è preferito sostituirli con invenzioni come quella del divorzio, non solo si è verificata tutta la serie degli inconvenienti che abbiamo dimostrato, ma quello che è più grave è che si è distrutto il principio della indissolubilità del matrimonio e, con esso, la piena consapevolezza degli oneri e delle responsabilità che comporta, dinnanzi alla società ed alla propria coscienza, il formarsi una famiglia.

Nessuna meraviglia, quindi, se a distanza di 30, 50, 80 anni ci si accorge che, una volta distrutto questo fondamento, quello che si è creduto un rimedio valido, proprio per la sua natura è degenerato in abuso ed oggi, come è noto, molti parlamenti delle nazioni più colpite da questa degenerazione, tentano invano di porvi rimedio.

Una commissione nominata dal Parlamento inglese per una inchiesta sul divorzio è arrivata alle seguenti conclusioni, dopo avere sottolineato i pericoli della corsa al divorzio: « Se questa tendenza non sarà arrestata, vi è un vero pericolo che venga abbandonato il concetto stesso di matrimonio come unione dell'uomo e della donna per tutta la vita; e questa sarebbe per il nostro popolo una perdita irreparabile. Vi sono tra noi alcuni che pensano che, qualora questa tendenza continuasse senza freno, potrebbe rendersi necessario riconsiderare se la società nel suo insieme non sarebbe più felice e più stabile, abolendo del tutto il divorzio e accettando le difficoltà che tale decisione comporta ».

A sua volta, lord Pakenham affermava essere stata l'introduzione del divorzio non una fortuna per l'Inghilterra ma una maledizione. Qualcuno potrebbe osservare che si tratta di notizie riportate da pubblicazioni italiane di ispirazione cattolica, ma è facile osservare che, questo, nulla toglie della loro credibilità se si considera che la degenerazione morale è arrivata, in qualche paese, a un punto tale che c'è, semmai, da meravigliarsi di così blande reazioni.

Basti pensare alla richiesta avanzata in un paese nordico, famoso per i *records* divorzistici, di consentire il matrimonio tra fratelli e sorelle e la rilevante pubblicità da essa avuta in un film, che ha fatto il giro di tutte le sale italiane, senza che nessuno si preoccupasse di smentire o di chiarire la straordinaria faccenda.

Si dirà che anche in sperdute baite di pastori, in Italia, ancora si verificano fatti incestuosi. La differenza sta, a mio avviso, nel fatto che noi italiani, in questa materia, sia-

mo ancora in grado di distinguere tra il bene ed il male e facciamo quello che possiamo per eliminare quest'ultimo. In qualche paese che ci viene indicato a modello, perché divorzista, si sta facendo invece il contrario.

Ecco perché, dunque, ci opponiamo al divorzio: 1) perché con esso non si eliminano le vere cause che minacciano, dall'esterno, l'integrità della famiglia, mentre questa, privata del maggior elemento di coesione morale e giuridico costituito dalla indissolubilità del vincolo matrimoniale, perde sempre di più della sua stabilità, come il moltiplicarsi dei divorzi sta a dimostrare; 2) perché esso, nella migliore delle ipotesi, tiene conto soltanto di interessi individuali, senza curarsi dei gravi danni che produce sotto il profilo morale, a tutta la società; 3) perché costituisce, suo malgrado, un contributo al progressivo rilassamento della coscienza morale, già profondamente turbata dall'immoralità dilagante.

A coloro che mi chiedono se la democrazia cristiana intenda restare indifferente di fronte alle vittime, colpevoli o innocenti, di matrimoni sbagliati devo dire, innanzi tutto, che i cattolici, soprattutto se impegnati, non sono mai stati indifferenti al dolore altrui. Nessuno più di noi, mi sia consentita l'immodestia, essendo veramente convinti del grande valore della famiglia, comprende la tragica condizione di chi l'ha perduta. Quando durante il fascismo, non potendo fare altro, partecipavo con amici all'opera di assistenza della San Vincenzo, opera veramente buona perché, tra l'altro, nulla aveva a che vedere con interessi elettoralistici o di altra specie, quante miserie, oltre la fame di ogni cosa, abbiamo incontrato e soccorso. Quanti dissapori, di quelli che facilmente la povertà genera fra marito e moglie, sono stati mitigati prima che provocassero l'irreparabile. Lo so che anche la proposta di divorzio prevede una fase conciliativa e che nulla vieta, a chi se la sente, di continuare l'opera di assistenza alle famiglie nel senso appena ricordato. Ma la condizione è ben diversa, è assai più difficile avendo, chi si è messo in mente di divorziare, la legge dalla sua parte.

La democrazia cristiana sa molto bene che non si può costruire una società moderna soltanto su opere caritative, essa si rende conto delle difficoltà nelle quali la famiglia è venuta a trovarsi per l'adempimento delle funzioni proprie, a causa delle profonde mutazioni subite dall'ambiente sociale del quale continua ad essere parte e nel quale è chiamata ad operare. Per questo la democrazia cristiana sa bene che la contesa non può limitarsi ad un

« no » al divorzio ma che occorre ammodernare ed innovare la legislazione italiana riguardante la famiglia conservando ad essa il suo carattere di « società naturale fondata sul matrimonio », così come è stata riconosciuta anche nella nostra Costituzione e che non si ritiene affatto superata. Potremmo ricordare, a questo proposito, interessanti interventi di « costituenti » ma mi limito ad una breve citazione prendendola dalla relazione dell'onorevole Corsanego: « La famiglia preesiste allo Stato il quale non crea, ma ne riconosce e regola i diritti innati ed inalienabili ».

Non si tratta, a mio avviso, di adeguare l'essenza della famiglia alle mutevoli condizioni della società ma di fare in modo che l'una e l'altra possano sempre integrarsi vicendevolmente nella loro primaria funzione che è quella di creare le condizioni necessarie per la crescita della persona umana.

Ecco perché il gruppo della democrazia cristiana nella sua relazione di minoranza, che altri, meglio di quanto possa fare io, illustrerà, non si limita alla critica delle proposte della maggioranza favorevoli al divorzio, ma richiamandosi a proprie iniziative legislative in materia di diritti di famiglia ed a quelle di altre parti politiche, delinea una sostanziale riforma in materia di matrimonio che potrebbe consentire la possibilità di riconoscere nulli vincoli per i quali non erano in essere i requisiti fondamentali. Così dicasi per l'assistenza alle famiglie sotto forma di preparazione degli sposi e di assistenza ai coniugi alle prese con le prime, imprevedute dissonanze che potessero verificarsi nel loro rapporto coniugale. Inutile aggiungere che oggetto particolare di tali iniziative non potranno non essere i figli illegittimi dei quali tanto si parla, anche se, qualche volta, a sproposito, pur di cercare giustificazioni al divorzio.

In ordine a problemi più generali, la relazione di minoranza si richiama agli impegni programmatici di sviluppo economico per una società nella quale, la famiglia, possa trovare adeguata soluzione per i suoi problemi: dal lavoro alla casa, dalla scuola all'assistenza sanitaria, alle prestazioni previdenziali, al tempo libero, ai vari servizi, ecc.: in altre parole si tende alla attuazione della sicurezza sociale.

Ed è proprio nella realizzazione di tale sicurezza, in tutta la pienezza del suo significato, che sarà possibile offrire alla donna, specialmente se madre, la possibilità di corrispondere alla sua naturale inclinazione, che è quella di dedicarsi alla casa ed ai figli e

di assolvere così ai compiti familiari che spesso, se male compiuti, costituiscono motivi di turbamento nei rapporti fra coniugi con conseguenze talvolta irreparabili.

Non pensiamo, con questo, ad un inconcepibile ritorno ad una concezione arcaica che faceva della donna un essere inferiore, sottomesso al volere di mariti forse più zotici che tirannici ma, nello stesso tempo, riteniamo di dovere mettere in guardia da superficiali teorie che credono di realizzare la parità fra marito e moglie conferendo ad essi uguali funzioni e responsabilità nella comunità umana. Questo consegue il solo risultato di caricare sulle spalle della donna una doppia fatica: quella della casalinga e allo stesso tempo della lavoratrice, realizzando così un superfruttamento degno soltanto dei periodi più oscuri della rivoluzione industriale e che la società moderna non dovrebbe più tollerare.

Si tratta di risolvere problemi di ordine sociale ed economico certamente non di lieve portata, ma ai quali, tuttavia, bisognerà pure riservare la dovuta attenzione perché è anche in questa realtà, che vede la donna sposata sacrificata tra le faccende di casa ed il lavoro subordinato, che si rinviene una parte dei motivi che generano la crisi morale di molte famiglie. Sarà bene a questo punto ricordare che indagini recentemente condotte con la massima serietà, hanno notevolmente demolito un certo mito che vorrebbe far credere che l'inserimento della donna nella produzione sia la condizione ideale alla quale essa desidera pervenire. Di ben diverso genere è la sua aspirazione ad elevarsi per non essere più quello « strumento passivo ed inconsapevole » nella società quale per troppo tempo è stata considerata. La verità è, comunque, assai più semplice ed amara: la donna, guidata dal sentimento innato di responsabilità, sente di dover integrare quello che è, spesso, l'insufficiente guadagno del marito ed è per questo portata a tutti i sacrifici: ma oggi, come ieri, essa sente di essere destinata alla famiglia e di dover trovare in essa l'esaltazione della sua personalità, più di quanto la possa trovare in un ufficio o tra le macchine di una fabbrica, sottoposta ad orari incompatibili con le sue responsabilità di madre di famiglia e, talvolta, non solo in condizioni antigieniche ma in ambienti che, colleghi e superiori, sembrano impegnati in una gara per rendere moralmente irrespirabili.

È cosa naturale che la donna debba avere piena libertà di scegliere l'attività che ritiene più congeniale alle sue attitudini ed aspirazioni: il lavoro, la cultura, l'arte, la scienza.

la politica attiva o lo stato religioso e via dicendo, perché questo è segno di civiltà; ma non lo è di meno consentire e fare in modo che si creino le condizioni di libertà per la donna di corrispondere alla sua naturale vocazione, quella di essere sposa e madre. A questo proposito si può ricordare che, tra i diritti che l'articolo 37 della Costituzione riconosce alla donna lavoratrice, vi è pure quello di essere messa in condizioni di poter adempiere la sua essenziale funzione familiare, che non è soltanto quella di procreare. Dice la Costituzione che si tratta di una funzione essenziale, cioè se essa viene a mancare, anche in parte, la famiglia non è più tale e le conseguenze possono essere quelle di cui tutti stiamo qui discutendo.

Nessuno, che sia sinceramente preoccupato per la crisi che la famiglia attraversa, può quindi negare che è da qui che si deve incominciare se si ha veramente la volontà di superarla con successo.

A suo tempo le ACLI proposero di istituire l'assegno per la madre al focolare ma questa proposta, forse per il costo, non fu presa in considerazione; la politica degli assegni famigliari, in Italia, non è certo tale da risolvere il problema e, mentre viene istituita la pensione per i vecchi indigenti, sia pure minima, ma con notevole spesa per lo Stato, c'è da chiedersi veramente, considerando l'entità dell'assegno per la moglie, se le funzioni che la donna è chiamata a svolgere nella famiglia siano prese sul serio o meno dai responsabili del pubblico bene.

Dopo quanto siamo andati dicendo, in tempi come gli attuali nei quali tutti vanno affermando che l'economia deve essere al servizio della persona umana, che il « sociale » e l'« economico » non sono in contrasto tra loro ma si completano a vicenda, risulta evidente di affrontare i problemi della famiglia con maggiore impegno di quanto si è fatto nel passato. Si tratta di problemi economici, previdenziali ed assistenziali da risolvere adeguatamente se si vuole seriamente creare attorno alla famiglia le condizioni di sicurezza da tutti ritenute essenziali. Anche se di notevole onere, essi non hanno nulla di demagogico perché si tratta dei problemi più elementari per lo sviluppo di una società civile nella quale ben sappiamo quale parte determinante ha la famiglia.

L'onorevole Fortuna ha arricchito la sua relazione di numerose ed interessanti notizie storiche sulle origini del divorzio. Ricorda, tra l'altro, che in Italia la prima proposta, quella dell'onorevole Salvatore Morelli, rima-

sta senza seguito, risale al 1878. Da allora molli furono i tentativi ma tutti senza alcun successo. Perché? Chi ostacolò le proposte se i cattolici, per le ben note vicende storiche, non partecipavano alla vita del Parlamento?

La si pensi come si vuole, sembra che tutto questo tempo sia stato concesso agli italiani perché, dalla fallimentare esperienza altrui, traessero il solo logico insegnamento: essere il divorzio un rimedio peggiore del male.

Siamo, invece, proprio di fronte ad una proposta di riforma del matrimonio in senso divorzistico.

Credo che sia veramente deludente dover ammettere che il Parlamento repubblicano, in questa sua ventennale e pur meritoria opera di ricostruzione e di crescita del paese, sia per portare a termine l'unica riforma veramente rivoluzionaria, quella del divorzio. Su una questione fondamentale e di costume cioè sulla quale, per poco che si voglia dire, il paese è diviso profondamente.

E questo si riesce a realizzarlo grazie all'improvviso costituirsi, senza bisogno di tanti patti costituzionali, di una specie di repubblica conciliare laica. Bene! Da cosa nasce cosa, siamo in tema di matrimonio e lo possiamo ben dire. Chissà che la bella novità possa essere feconda di ulteriori sviluppi... naturalmente mi riferisco all'aspetto politico...

Ma mi accorgo che sto uscendo dal tema con considerazioni del tutto personali e chiedo scusa.

La democrazia cristiana, onorevoli colleghi, su questa questione del divorzio resta fedele ad una scelta che, oltre essere la sua fin dall'inizio, fu sempre la scelta del Parlamento italiano anche quando i cattolici ne erano assenti. Potrei citare nomi di personaggi tutt'altro che cattolici ma mi limito a ricordare Orselli Luzzatti ed una sua frase che rivolse ai cattolici per chiarire i veri motivi della sua posizione antidivorzista « Non per voi siamo contrari, ma per l'Italia ». Ma oggi i divorzisti nel Parlamento italiano sembra che siano diventati la maggioranza e la maggioranza vince.

Non è detto che, per questo, essa sia dalla parte del giusto. Sarà, come si dice, la storia a dire chi aveva ragione; sarà bene, però, ricordare che al tribunale delle responsabilità, anche se siete stati tanti a volere, in questa aula, il divorzio, non si fanno sconti per comitive, come diceva un umorista da non molto scomparso.

Comunque, onorevoli colleghi, la democrazia cristiana, consapevole delle responsabilità

che le incombono quale partito di maggioranza relativa, nell'attuale delicata situazione politica, che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa da atteggiamenti oltranzisti su particolari problemi, ha detto chiaramente che non intende creare attorno alla questione del divorzio un clima da crociata. Essa però coerente con i principi ed i valori cristiani dei quali è portatrice, valori spesso invocati anche da altre parti in questo Parlamento senza timori, per questo, di sentirsi accusati di confessionarismo, non può dimenticare gli aspetti profondamente morali e sostanziali che la questione del divorzio investe e, mentre chiede anche ai suoi proponenti di non farne, a loro volta, una crociata alla rovescia, propone che la scelta sia rimessa alla volontà popolare attraverso il *referendum*. Questo strumento indubbiamente democratico, già positivamente sperimentato in altri paesi civili e previsto dalla nostra Costituzione è già stato approvato dal Senato e la Camera potrebbe portarne rapidamente a termine l'*iter* legislativo. Non si tratta da parte della democrazia cristiana, di un espediente ma di richiedere lealmente l'osservanza di dichiarazioni fatte autorevolmente da chi rappresentava il partito che, più degli altri, si è fatto promotore della legge sul divorzio, al momento di contrarre una alleanza per la quale un minimo di assicurazioni, su tale delicato problema, si ritenne di dover dare per il rispetto che, prima ancora che alla democrazia cristiana, si deve a una tradizione che è tuttora vitale tra i cittadini italiani, la tradizione cioè cattolica. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ballardini. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Calvi ha testé terminato un appassionato discorso contro la proposta di legge, che io invece sosterrò; e il suo appassionato discorso è venuto un'altra volta a confermare un tono, un'impostazione, un carattere di questo dibattito che io ritengo siano portatori soltanto di sventure, non di chiarezza. Il collega Calvi ha cantato l'inno alla famiglia — e siamo tutti d'accordo, collega Calvi — però non credo che l'abbia fatto per un puro artificio lattico, retorico: lo ha fatto perché dominato appunto dal tono apocalittico, drammatico che si vuol dare a questo dibattito, al punto che sono state proclamate fuori di qui guerre sante, sono suonate le trombe per chiamare a raccolta i fedeli per

battaglie anche religiose. E, riconosco, anche dall'altra parte per qualche momento e in qualche occasione si è voluto enfatizzare questo problema, si è voluto addirittura assumere il divorzio come la bandiera di tutte le libertà, certamente esagerando come dall'una così anche dall'altra parte.

Ebbene, io credo che questa drammatizzazione, questa esagerazione del tema non giovi alla serietà del nostro dibattito, e ritengo che bene abbia fatto il Governo a restare neutrale rispetto a questo argomento, non solo perché non disimpegnandosi avrebbe affidato la sua sorte a un destino molto precario, ma altresì proprio per togliere drammaticità al dibattito, per consentire la libera scelta, per non caricare, cioè, questo argomento di altri significati, per non espandere i termini, l'importanza di questa discussione e consentire invece che esso restasse nei limiti suoi propri: ciò che, del resto, è accaduto anche recentemente in Inghilterra. Abbiamo letto sui giornali, proprio in questi giorni, che la Camera dei Comuni il giorno 12 o 13 di questo mese ha approvato una riforma piuttosto penetrante, incisiva, della legge prima vigente sul divorzio, con 109 voti favorevoli e 55 voti contrari. Tale riforma ha introdotto il divorzio consensuale dopo due anni di effettiva separazione dei coniugi e il divorzio senza che vi sia il consenso di entrambi i coniugi dopo una effettiva separazione di 5 anni. Questo è avvenuto nonostante il parere contrario, molte volte citato dai colleghi democristiani, di quella famosa commissione reale, ricordata un minuto fa anche dal collega Calvi.

Ebbene, in questo dibattito, che si è concluso dopo una seduta di 16 ore (seduta definita la più lunga della storia del parlamento britannico), i deputati dei vari gruppi sono stati liberi di assumere la posizione che ognuno ha creduto di adottare, senza alcuna disciplina di gruppo, senza alcun ordine di scuderia, né di governo, né di opposizione.

Ritengo che questa libertà sia uno degli elementi sul quale è necessario insistere, proprio per togliere a questo dibattito la drammaticità che si è voluto attribuirgli e per riportare il tema nell'ambito della sua reale dimensione.

Non credo che il divorzio farà cadere l'ultimo baluardo che difende l'unità della famiglia italiana, come non credo (lo dico con estrema chiarezza e, del resto, nessuno lo ha mai affermato) che il divorzio sanerà tutte le piaghe della famiglia italiana. Credo, molto più semplicemente, che il divorzio sia un provvedimento che noi dobbiamo adottare, che

avrà un'applicazione, anche se abbastanza diffusa, tuttavia eccezionale. Credo che il divorzio costituisca il primo passo lungo una strada assai più lunga che dovremo percorrere, nel tentativo di curare all'origine le cause della crisi della famiglia italiana.

Anche riportato entro questi limiti, mi rendo perfettamente conto che si tratta di un problema molto serio e molto importante. Però è con questo spirito, con questo proposito di pacatezza che io mi accingo a discuterlo nel merito, e naturalmente l'interlocutore importante è il gruppo della democrazia cristiana, il mondo cattolico, diciamo, nel suo complesso.

E nel cominciare questo dialogo con i colleghi della democrazia cristiana sono obbligato a rilevare un carattere che è tipico della loro posizione su questo argomento, cioè un carattere di profonda ambiguità. Infatti al di fuori di quest'aula abbiamo visto scendere in campo su questo argomento il Pontefice in persona, con tutto il suo prestigio, dal fastigio della sua cattedra, l'*Osservatore romano*, il professor Gedda, il presidente dell'azione cattolica, padre Lener, il professor Gabrio Lombardi e molti numerosi altri, con toni che sono di crociata.

In quest'aula i colleghi della democrazia cristiana hanno invece voluto sottolineare con insistenza — e l'ha fatto anche il collega Calvi un istante fa — che loro non si battono su questo argomento come rappresentanti, portavoce, di interessi religiosi, di motivazioni religiose, ma che si spogliano della loro qualità quasi di cattolici per essere i rappresentanti civili, laici degli elettori che li hanno mandati in questo Parlamento e che intendono misurarsi e affrontare la discussione soltanto sul piano delle motivazioni civili, sociali, anche se poi fanno intravedere e fanno pendere su questa discussione — che vogliono civile, laica, motivata, pertinente — l'ombra di un ostruzionismo strisciante, per lo meno, se non acuto e proclamato, oltre che in maniera esplicita, come ha detto in questo momento il collega Calvi, l'ombra anche più pesante del *referendum* popolare.

Ora, è chiaro che questo pretendere di essere uditi e di essere discussi solo per i motivi laici, pertinenti, obiettivi, che portate, ma al tempo stesso questo stabilire un secondo fondo, un secondo fronte, che chiaramente vi ricollega con le squille che sono state suonate nel paese, che vi inserisce in questo schieramento più largo che non fa soltanto una discussione civile e laica, dà a questo vostro atteggiamento un carattere di grave

ambiguità e rende poco credibile il vostro invito a discutere soltanto sugli argomenti che sono posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, io non vi seguirò in questa forse involontaria ambiguità, in questa più o meno consapevole o colpevole ambiguità; cercherò di prendere soltanto i vostri argomenti sociali e civili, sperando che poi il resto rimanga solo una minaccia e, in realtà, non si arrivi veramente a questo scontro rovente e totale che nessuno vuole.

Nel fare questa discussione, che cercherò, ripeto, di mantenere nei limiti della maggiore pacatezza, io dovrò rifarmi, per forza di cose, alla relazione di minoranza che considererò come una specie di *summa* delle tesi anti-divorzistiche. Trovo subito un primo attacco al divorzio — nelle prime pagine — che viene articolato attraverso osservazioni abbastanza organiche, coordinate, e che hanno, mi pare, un primo scopo, quello cioè di screditare, di denigrare il divorzio come istituto in se stesso e di additarne la pericolosità in quanto capace di produrre e di recare effetti morali e sociali negativi.

Si dice, anzitutto, che il divorzio è un istituto vecchio, che non è affatto un istituto moderno, che non è una cosa scoperta dalla civiltà di oggi, che è un istituto che si contrappone, che è antagonista, antinomico alla concezione più civile della famiglia, alla concezione monogamica. Si dice che esso appare nella storia dell'umanità sempre in concomitanza con i fenomeni di rilassamento dei costumi e, quindi, viene presentato come indice e causa al tempo stesso del rilassamento dei costumi. Si sostiene che il divorzio promuove la filiazione illegittima, la favorisce, la fomenta; si dice che dove esso è stato adottato non è servito ad eliminare gli adulteri, i coniugicidi e tutte le altre piaghe.

Orbene questo primo gruppo di obiezioni mi pare che sia sorretto su tesi che, alla verifica con la realtà (ma anche in se stesse concettualmente), appaiono piuttosto temerarie.

È vero, il divorzio è un istituto non recente, anzi molto vecchio, nato millenni fa, ma il fatto che il divorzio sia nato molto tempo fa e che tuttavia ancora oggi sia presente nelle società moderne e civili, è forse un elemento che depone contro di esso o non è forse un elemento che depone in suo favore? È un istituto che ha avuto una lunga sperimentazione, che ha dato buona prova, è un istituto che nessuna delle società che lo ha adottato — e sono l'enorme maggioranza dei popoli viventi sul pianeta — pensa di abolirlo.

Inoltre, dove troviamo il divorzio? Non nelle società barbariche dove esiste la poligamia, lo troviamo puntualmente nelle società dominate dalla concezione monogamica della famiglia.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. È una fase intermedia tra la monogamia e la poligamia.

BALLARDINI. Nella vostra relazione si tenta di presentare il divorzio come la negazione della monogamia, e invece io dico di « no ». E non si tratta nemmeno di una fase intermedia, è un complemento, questo è il punto, onorevoli colleghi, un complemento necessario della concezione monogamica, e dirò subito il perché. Il divorzio infatti nella poligamia non è immaginabile, esso è nato con il matrimonio monogamico, e ne è un complemento — ripeto — necessario e indispensabile.

È indispensabile perché (io non voglio fare della filosofia morale, onorevoli colleghi, ma qualche considerazione di questo genere me la dovete consentire, dal momento che parliamo di queste cose) il matrimonio monogamico presume la permanenza e la stabilità, ed è dominato dalla regola — che voi volete assoluta — della indissolubilità; ma quale regola della condotta umana può essere assoluta, quando l'uomo è un essere perfettibile ma non perfetto, quando la realtà è varia e contraddittoria ed imprevedibile, quando, in una parola, la natura stessa dell'uomo è tale da esigere che ogni regola di condotta umana porti l'impronta della dominante relatività di tutte le cose. Non c'è nessuna regola morale che non comporti una mitigazione, una eccezione. Il peccato più grave, la colpa più grave, la condanna più severa trovano sempre, magari nel pentimento, l'assoluzione.

Vi è una regola che potrebbe forse essere assoluta: non uccidere, che è il comandamento più categorico di tutti. Tuttavia, per legittima difesa, è possibile uccidere. Quando vi sia un conflitto di valori, entrambi degni del massimo rispetto, l'uomo è posto davanti alla necessità drammatica di dovere scegliere tra l'uno e l'altro di questi valori e, scegliendone uno, sacrifica l'altro; tra il valore della vita dell'aggressore e il valore della vita dell'agredito, bisogna scegliere e si sceglie il valore della vita dell'agredito e si sacrifica il valore della vita dell'aggressore.

Perché questo non dovrebbe valere anche per la famiglia quando quelli che sono i valori della famiglia si trasformano nel loro

contrario e diventano disvalori, quando l'amore diventa odio, quando i presunti, apparenti e solo formali valori di una famiglia meramente legale costituiscono impedimento all'affermarsi di valori reali e sostanziali di una famiglia reale?

Vi è questo conflitto posto dalla realtà tra valori formali ed apparenti e valori sostanziali. In questo caso la regola assoluta della indissolubilità diventa un disvalore essa stessa, diventa un elemento che è origine di mortificazione di valori reali, diventa fonte di situazioni immorali e di disagio sociale. Perché? Perché l'indissolubilità è una condotta, è un principio di condotta morale assoluta ed è quindi incompatibile con la natura stessa dell'uomo che è essere errante, che può sbagliare ed è proprio di ogni regola morale essere ispirata da questo principio di relatività. Per essere una regola veramente umana, l'indissolubilità deve trovare la sua mitigazione; il concetto monogamico della famiglia deve trovare la sua eccezione nel divorzio.

Il fatto, poi, che il divorzio compaia nella storia dell'umanità quasi sempre in occasione del manifestarsi di fenomeni di rilassamento dei costumi è vero, è quasi sempre vero. Ma anche questo non credo sia un argomento a favore delle vostre tesi, colleghi della democrazia cristiana. È vero che l'umanità crea, inventa gli istituti nel momento in cui ne ha bisogno; e si ricorre al divorzio nel momento in cui si ha particolarmente bisogno di esso, nel momento, cioè, in cui la crisi dell'istituto familiare è più acuta; e tale crisi si manifesta in forme più acute in coincidenza col rilassamento dei costumi il quale, a sua volta, coincide storicamente quasi sempre con il maturarsi in determinate società di condizioni di particolare benessere economico o, meglio, di particolare benessere economico delle classi dominanti di queste società: sono le società opulente (non è un concetto nuovo) che determinano questo rilassamento nei costumi, la crisi della famiglia, e quindi il ricorso al divorzio.

Quanto più la terra è grassa, tanto più prospera la gramigna, dice il vecchio proverbio. Ma questo che cosa dimostra? Dimostra forse che è il divorzio a creare il rilassamento dei costumi? Lo dimostra nella stessa misura in cui voi, colleghi della democrazia cristiana, siete riusciti a dimostrare che la filiazione illegittima in Svezia o in Inghilterra è causata dal divorzio. Il collega Guerrini, parlando la settimana scorsa, aveva trovato una immagine particolarmente felice, sostenendo che poiché in Svezia si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

parla svedese ed in Italia si parla italiano, i figli illegittimi della Svezia nascono per colpa della lingua. Mi sembra che nel paradigma da lui formulato, ed in quello formulato da voi, vi sia la stessa attendibilità scientifica.

Del resto, debbo ancora una volta darvi atto della vostra ambiguità, perché nella vostra relazione, a pagina 22, si legge: « Le scienze sociali hanno superato lo stadio elementare nel quale in ogni correlazione di due fenomeni si intravedeva subito un nesso di causalità o di dipendenza ». L'ho letto nella vostra relazione.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo fatto una interpretazione di dati sociologici!

BALLARDINI. Ma allora significa che voi siete rimasti ancora allo stadio elementare, perché il vostro ragionamento sulla filiazione illegittima è di questa identica natura: è un confronto, una pura e semplice correlazione di dati, e non completi, perché mi pare che quando analizziamo, ad esempio, la filiazione illegittima in Italia, dobbiamo completare i dati su tale fenomeno con quelli che si registrano sotto un altro nome, quelli cioè degli aborti provocati in occasione di fecondazioni illegittime. Tale fenomeno, quello degli aborti provocati, è assai più diffuso in Italia che non in quei paesi.

E allora, se vogliamo fare un confronto, cominciamo prima a raccogliere tutti i dati; non dobbiamo poi dimenticare i diversi costumi sessuali e la diversa condizione della donna in Svezia, in Inghilterra ed in Italia. Al limite, ci sono situazioni tali per cui la filiazione illegittima, per una donna svedese, può non essere un danno sociale, e può anche essere una cosa desiderata, a differenza di quanto avviene in Italia, proprio per la autonomia morale, culturale ed economica della donna svedese. Sono fenomeni, questi, che in questo momento non voglio giudicare se positivi o negativi, ma sono fenomeni che esistono. Vorrei quindi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che voi sosteneste le vostre tesi, ma abbandonaste questi argomenti che non depongono certo per la serietà delle tesi stesse.

Si accusa il divorzio di non avere eliminato gli adulteri, i coniugicidi; tante grazie, il divorzio non è la causa degli adulteri e dei coniugicidi, ma anzi adulteri e coniugicidi sono il presupposto del divorzio, molte

volte. Il divorzio non ha l'ambizione di agire sulle cause della crisi familiare, non è una medicina per il male che la crisi della famiglia in se stessa rappresenta, ma costituisce un rimedio per il male che deriva dalla crisi della famiglia. Noi sappiamo perfettamente che non possiamo eliminare gli adulteri e che gli adulteri provocano il divorzio; il divorzio opera a valle di questi fenomeni della crisi della famiglia e cerca di rimediare al danno che tali fenomeni provocano.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Bisogna preoccuparsi delle cose che stanno a monte.

BALLARDINI. A farvi preoccupare di questi problemi, caro collega, è stata la proposta Fortuna, perché prima della presentazione di tale proposta nessuno si era preoccupato di essi.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo parlato della riforma del diritto di famiglia fin dalla precedente legislatura.

BALLARDINI. Dopo la proposta Fortuna; se il divorzio non avesse altri meriti, e ne ha, avrebbe il merito di avere indotto la classe politica italiana, i maggiori partiti del nostro paese, a pensare a questi problemi, stimolando ad approfondire, a studiare questi problemi. E questo dovrebbe essere già considerato un merito sufficiente per giustificare questa proposta storicamente.

Voi dite poi (e dedicate diverse pagine della vostra relazione a questo argomento) che non esiste il piccolo divorzio e che il definire « piccolo » questo istituto non è altro che un tentativo di imbroglio, di inganno. Ed è vero. Sono d'accordo: non esiste il piccolo divorzio, esiste il divorzio. A proposito di tentativi di inganno e di imbroglio vedremo poi alcuni punti dell'ultima parte della vostra relazione. Voi dite che il divorzio proposto è un divorzio consensuale (e io dico di no), è un divorzio che non tiene conto del diritto del non colpevole, del diritto del non consenziente; fate quindi una serie di critiche al merito della legge.

Cominciamo con il vedere se veramente siamo di fronte a un divorzio consensuale. In un certo senso, al limite, tutti i divorzi sono consensuali.

FORTUNA. Ed anche tutti gli annullamenti.

BALLARDINI. Ed anche tutti gli annullamenti, certo, perché tutte le crisi familiari che possono essere occasionate da elementi esterni ed oggettivi trovano la loro sanzione nella coscienza dei due coniugi; queste cause diventano dirompenti e irreversibili quando giungono nella coscienza dei coniugi. Ciò è dovuto alla natura stessa del rapporto, un rapporto affettivo, di coscienza, di amore, di sentimento, la cui crisi è sempre una crisi soggettiva, psicologica, morale. In questo senso, quindi, ogni crisi familiare (e quindi ogni divorzio) finisce per essere un fatto consensuale. In questa legge, però, non sono previste ipotesi di divorzio consensuale, intesa questa espressione nel senso che voi denunciate e temete (e che anche noi temiamo). Quello che deve preoccupare il legislatore è di evitare che ogni minimo conflitto, ogni futile motivo di discussione, ogni superficiale e transitorio motivo di dissenso che si può verificare in ogni famiglia possa sfociare in un divorzio. Il legislatore deve quindi preoccuparsi di prevedere delle manifestazioni oggettivamente accertabili, delle condizioni che, pur essendo alla fine sempre soggettive, abbiano però una manifestazione esterna, oggettivamente accertabile, che subordinano il diritto e la concessione del divorzio.

Così, quando si esamina il contenuto dell'articolo 3 della proposta di legge, noi vediamo che queste condizioni esistono. La condizione sulla quale soprattutto si appuntano i vostri strali è quella della separazione. Ebbene, cinque anni di separazione — che sono, come vediamo, molti di più di quelli stabiliti dal parlamento inglese in questi giorni — cinque anni di separazione che non sia stata conclusa con una riconciliazione, costituiscono una circostanza oggettiva, o per lo meno oggettivamente accertabile, tale da svolgere con larghezza la funzione di indurre, di stimolare i coniugi ad una rimeditazione dei motivi del loro conflitto, ad una resipiscenza della rottura del loro vincolo; e quindi se dopo cinque anni una separazione non è stata sanata da una riconciliazione, questo significa che il vincolo è di fatto irrimediabilmente finito e dissolto.

Non rispettiamo l'elemento di colpa, non rispettiamo il consenso del coniuge che non vuole divorziare? Non è vero; guardiamoli uno per uno questi casi. I casi previsti dal n. 1 dell'articolo 3 sono tutti casi di colpa: mi pare che su questo non vi sia dubbio.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Anche la malattia mentale?

BALLARDINI. Io sto parlando del numero 1 dell'articolo 3; lì non si parla di malattie mentali. I casi previsti dal n. 1 dell'articolo 3 sono tutti casi di colpa. Esaminiamoli. Ergastolo, altra pena detentiva, tentato omicidio, violazione degli obblighi di assistenza coniugale: come vedete, quelli previsti dal n. 1 sono tutti casi di colpa. E veniamo a quelli previsti dal n. 2: il caso in cui l'altro coniuge sia stato assolto per infermità mentale. È un caso di colpa; non punibile, ma è un caso di colpa; non punibile, perché si tratta di un incapace di intendere e di volere; però il fatto colpevole nella sua materialità esiste.

C'è il caso dell'altro coniuge che sia ricoverato da almeno cinque anni in ospedale psichiatrico: non è un caso di colpa, è un caso di divorzio per fatti obiettivi incolpevoli, che del resto erano già stati accettati, per la separazione personale, anche da parte vostra quando fu presentata, nella scorsa legislatura, dal precedente Governo, la proposta di legge Reale.

Vi è poi l'ipotesi prevista dal punto d). Mi pare che non sia neanche un caso di divorzio: non vi è problema di colpa né problema di consenso, in quanto si tratta dell'ipotesi di un divorzio proclamato nei confronti di uno dei due coniugi da un tribunale straniero. È chiaro che non si consuma alcuna violazione del diritto del coniuge incolpevole né del coniuge non consenziente.

Il caso di cui al punto e) — « il matrimonio non sia stato consumato » — è preso di peso dal codice canonico, perciò penso che su questa ipotesi non troverete nulla da ridire.

Restano le ipotesi previste dal punto b) del n. 2) dell'articolo 3: i casi di separazione. In questo caso, tuttavia, si tratta o di separazione consensuale (e allora, c'è il consenso di entrambi i coniugi) oppure di separazione per colpa (e quindi c'è un accertamento di colpa). L'ultima ipotesi che offre il fianco alle vostre critiche è quella della separazione di fatto, nella quale non esiste l'accertamento di colpa né l'accertamento del consenso di entrambi i coniugi. Essa però trova una giustificazione non sistematica (perché la parte sistematica della legge è quella che abbiamo visto fino ad ora), ma nel fatto che si tratta di una norma che, anche se non ne ha la forma, ha la sostanza della norma transitoria, dal momento che è applicabile soltanto a quelle separazioni di fatto che siano cominciate almeno due anni prima della emanazione della legge. È quindi una norma del tutto eccezionale, che si giustifica per la ecceziona-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

lità della situazione che è venuta a crearsi in Italia in questi lunghi anni di regime indissolubile, e che quindi non ha bisogno di trovare una giustificazione sistematica.

Pertanto, le accuse che a questo proposito fate alla legge sono infondate, perché essa rispetta il principio della colpevolezza ed il principio del consenso di entrambi i coniugi: non vi sono diritti calpestati.

Voi manifestate la preoccupazione che in questa situazione possano prosperare le frodi giudiziarie. È una preoccupazione fondata. (*Interruzione del deputato Giorgio Guerrini*).

FORTUNA. Non parliamo di corda in casa dell'impiccato!

BALLARDINI. È una preoccupazione fondata sempre, nei confronti di qualsiasi legge. Però è un problema di tecnica legislativa e di tecnica giudiziaria, che può essere risolto su tale terreno.

Vi confesso invece che sono preoccupato assai più che per le frodi giudiziarie per le frodi legislative che voi proponete, perché quando voi avanzate la proposta di sostituire il divorzio con l'allargamento dei casi di nullità (*Interruzione del Relatore di minoranza Castelli*) voi compite una vera e propria frode legislativa: e credo di averne compresa anche la ragione. Spero che mi smentirete. Infatti voi dite: non pensiamo al divorzio (che voi giudicate in modo contraddittorio: prima avete detto che è un istituto vecchio, adesso dite che è un istituto giuridicamente non ben definito e che quindi si presta alle frodi giudiziarie); cerchiamo dunque di aggrapparci all'istituto della nullità e dell'annullabilità, che è sperimentato, che ha una giurisprudenza, che è ben definito in dottrina e che quindi sappiamo di poter manovrare con maggiore sicurezza e senza i rischi che invece offre e pone il divorzio. Voi proponete alcuni casi che sono veramente sconcertanti.

Lasciatemi dire che questa è la parte più debole della vostra argomentazione per quel che dirò ora e anche — permettetemi — la parte meno nobile, perché rivela una preoccupazione — e spero che sia smentita da parte vostra — che attribuisce alla vostra battaglia non più il valore di una difesa ideale di principi nei quali credete, ma ad essa accosta il sospetto della difesa di un regime di dominio sulla famiglia; in tal caso la vostra diverrebbe, appunto, una pura battaglia di potere che la svaluterebbe completamente.

Perché dico questo? Perché, nella sostanza, la vostra proposta di ampliare i casi di

annullamento non è niente altro che la riproduzione dei casi di divorzio da noi previsti. Voi dite infatti: bisogna riconoscere rilevanza giuridica al vizio del consenso che consista nel non essere stati in grado uno o entrambi i coniugi di intendere sufficientemente il significato del matrimonio e di volerne gli effetti. Bisogna riconoscere l'invalidità del consenso quando sia simulato o quando sia accompagnato dal rifiuto di assumere uno o più obblighi essenziali o quando sia stato viziato dal timore reverenziale; bisogna riconoscere anche rilevanza giuridica all'errore sulla qualità morale dell'altro coniuge, resasi evidente, naturalmente, dopo il matrimonio.

Tutti questi vizi di consenso che voi volete riconoscere sono tali che non possono avere rilievo giuridico se non sono accompagnati, dopo il matrimonio, da manifestazioni concrete che siano coerenti con i vizi di consenso. Cioè, se taluno al momento della celebrazione del matrimonio non fosse sufficientemente maturo per comprendere il significato, le conseguenze del matrimonio, ma dopo il matrimonio invece li comprende e adegua a questa maturazione successiva la sua condotta, in questo caso il vizio non avrebbe alcun rilievo. Perché possa avere rilievo il vizio bisogna che vi siano manifestazioni concrete contrarie ai valori del matrimonio: cioè il rifiuto di coabitare con il coniuge, la violazione dell'obbligo di fedeltà, la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale; in altre parole occorre che si verifichino atti tali da turbare la funzionalità del vincolo, da turbare la vita coniugale, cioè fatti che avvengano dopo la contrazione del vincolo. Allora di che cosa si tratta? L'errore sulla qualità morale del coniuge che cosa rappresenta di diverso da quello che scrive l'onorevole Fortuna nella sua proposta di legge nel caso che ci si trovi ad avere sposato un ergastolano, uno che è condannato ad una sanzione penale?

GUERRINI GIORGIO. O che induce le moglie alla prostituzione?

BALLARDINI. Esatto.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Questo significa confondere l'effetto con la causa.

BALLARDINI. Che cosa è il non adempiere gli obblighi che derivano dal matrimonio se non una delle cause che oggi giustificano la separazione e che domani, secondo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

la nostra proposta, possono giustificare il divorzio?

Il titolo che giustifica i vostri annullamenti sta nel vizio, nel presunto vizio di consenso, o sta nei comportamenti concreti, turbativi del vincolo moralmente, civilmente, giuridicamente? Il vero titolo, la vera causa che giustifica l'annullamento del vincolo sta in questi atti che sono nati, che sono maturati, che avvengono dopo che si è contratto il vincolo. Allora voi che cosa fate con la vostra proposta, attraverso queste vie contorte e traverse? Volete rendere un po' più complicata la procedura di accertamento, perché ogni volta che saranno accertati questi fatti bisognerà poi dimostrare che sono legati a questo vizio preesistente.

E lì è il grande campo delle frodi. Le frodi diventeranno necessarie; i giudici — poi vedremo quali giudici — che avranno constatato questi fatti che avranno demolito l'esistenza del vincolo, saranno per forza di cose desiderosi di trovare un'ombra di prova che dimostri che esisteva anche il vizio di consenso prima della contrazione del vincolo. E sarà facile costruire questa prova; cioè voi, che affermate di paventare le frodi processuali, in materia di divorzio, volete costruire un sistema che le renderà necessarie, ed è un sistema che costituisce di per sé una frode legislativa.

Ma perché, se siete disposti ad accettare nella sostanza le stesse cose che vogliamo noi, volete modificarne il nome? Questo è il punto. Non ho trovato nel testo della vostra proposta di legge una risposta a questa domanda. E questi aumentati casi di nullità chi li dovrà amministrare? Se si tratta di matrimoni civili, che sono pochi, è chiaro che saranno amministrati dai tribunali civili italiani. Ma i tribunali civili italiani avranno competenza ad amministrare i casi di nullità previsti nella vostra legge, anche in relazione ai matrimoni concordatari? O non vi è la previsione, dal momento che stiamo facendo la revisione del Concordato, che si possa statuire e consolidare la competenza dei tribunali ecclesiastici a conoscere dei casi di nullità, di tutti i casi di nullità, sia quelli previsti dal codice canonico, sia quelli previsti dalla legge italiana, quando si riferiscano a matrimoni che siano stati celebrati dal ministro della religione cattolica?

Se questo è il punto di arrivo, se questa è la prospettiva, tutto è chiaro, è spiegato tutto il senso della vostra battaglia, ma è quello che la rende meno nobile, perché voi non siete contro il divorzio, voi lo accettate

nella sostanza, purché resti amministrato nella fase celebrante e nella fase risolutiva dall'autorità ecclesiastica.

Onorevoli colleghi, ho voluto dedicare un po' di tempo a questo aspetto e chiarire fino in fondo il problema, perché spero di avere una smentita, ma non a parole, sibbene nei fatti.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*: Stia tranquillo, gliela daremo.

BALLARDINI. Spero che riconosciate che è un artificio giuridico questa costruzione delle nullità, spero che lo riconosciate e che abbandoniate questa via; spero che confermiatelo, tuttavia, anche voi l'esigenza — che avete già dimostrato di riconoscere — di risolvere il problema dei matrimoni falliti. Infatti voi riconoscete questa esigenza, ma proponete una risposta sbagliata. Spero che, attraverso una resipiscenza, finiate per capire che se vi è un problema reale da risolvere — perché il grido di dolore lo sentite anche voi, tanto è vero che avete inventato le nullità — ad esso, a questo grido di dolore dovette dare non già una risposta sbagliata, traversa, che nasconde forse un secondo fine, un altro fine, ma una risposta limpida, diretta, chiara, che è quella che proponiamo noi, cioè il divorzio.

ANDREOTTI. Ma quella proposta che amplia le cause di nullità si riferisce solo al matrimonio civile, perché è ovvio, per chi accetta la concezione concordataria, che il matrimonio canonico resta disciplinato dal diritto canonico. Quindi il suo dubbio non è fondato.

BALLARDINI. Se le cose stanno così le vostre proposte hanno scarso rilievo. Onorevole Andreotti, il dubbio si fondava e si fonda sul fatto che nel testo di questa seria, interessante relazione è anche presa posizione contro una disciplina differenziata per i due matrimoni. Ecco che allora se c'è una posizione del vostro gruppo contraria ad una disciplina diversa per i due matrimoni, questo non deve valere soltanto per il divorzio ma dovrebbe valere, ne arguisco, anche per i casi di nullità.

ANDREOTTI. Ed infatti si dice — accettando proprio quella critica — che se si vuole ampliare le cause di nullità civile, bisogna camminare su quella strada. È molto coerente la nostra posizione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Sono motivi di nullità che già esistevano per il matrimonio canonico.

BALLARDINI. Non tutte, evidentemente. Resta nella sostanza, con questa ipotesi, la accettazione dei nostri casi di divorzio, chiamati con nome diverso, e la necessità di un ricorso dilagante alle frodi giudiziarie.

Concludendo, signor Presidente, debbo dire che è necessario, anche in virtù di questa analisi, insistere da parte nostra sulla strada che abbiamo scelto, cioè la strada del divorzio. Sarebbe preferibile che la si potesse percorrere assieme, perché è una strada difficile. Lo sappiamo benissimo, si tratta di uno strumento delicato, di una strada piena di insidie. È un istituto questo che una volta adottato probabilmente dovrà essere sottoposto a sperimentazione e a revisione e sarebbe bene in questo lavoro, in questa opera poter disporre della collaborazione di tutti. Ma è un primo passo da farsi rapidamente per poi porre mano, egregi colleghi della democrazia cristiana, a tutte quelle cose che voi proponete e sulle quali siamo perfettamente d'accordo: una politica per la famiglia. Una politica della famiglia che dovrebbe servire ad operare sulle cause dei fallimenti dei matrimoni, che dovrebbe servire a rendere anche inutile il divorzio al limite; perché, se veramente noi portassimo avanti una politica di educazione, di assistenza, una politica urbanistica, fiscale — perché anche di questo si è parlato — nel senso che essa sia orientata a rendere il più stabile possibile, adempiendo il dettato costituzionale, la nostra famiglia, al limite ciò potrebbe servire anche a rendere desueto, obsoleto, inutile il ricorso al divorzio. Ma è chiaro che questo non è un problema di oggi: è un problema di domani.

Vogliamo concepire il divorzio come una misura urgente e transitoria? Allora adottiamola con estrema rapidità e poi lavoriamo per ricostruire dalle basi la nostra famiglia. Facciamolo insieme: rinunciate, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, all'ostruzionismo che serve soltanto a creare sventure, a ritardare l'approvazione di questo provvedimento urgente, a rallentare i lavori parlamentari su altri problemi urgenti e a creare una atmosfera politica rovente, di scontro, che non giova a nessuno.

Rinunciate anche al *referendum*: non perché noi lo temiamo, badate; noi temiamo il *referendum* non in se stesso, perché non è affatto detto che il *referendum* dia ragione a

voi e non a noi. Ritengo che vi sia una considerazione che voi forse non avete valutato bene: questo problema del divorzio non è nato adesso, ma nella precedente legislatura in maniera clamorosa, in maniera rumorosa e vistosa. Quando abbiamo iniziato la campagna elettorale, l'opinione pubblica sapeva che in questa legislatura si sarebbe riparlato del divorzio; e prima delle elezioni tutti i partiti, che oggi sono schierati in favore del divorzio, avevano pubblicamente preso posizione a favore del divorzio stesso.

Il *referendum* si è già svolto anche sul tema del divorzio, onorevoli colleghi; fino a prova contraria la maggioranza parlamentare oggi rappresenta la maggioranza del paese, e su questo tema il paese si è pronunciato. Ma, anche nella ipotesi che voi doveste vincere il *referendum* — cosa della quale dubito — arrivereste a questa vostra vittoria dopo una brutta battaglia nel paese, perché non si discuterebbe del caso previsto dalla lettera *b*), n. 2 dell'articolo 3, non si discuterebbe di queste cose. Quando una discussione di questo genere viene mantenuta entro limiti civili, essa è sempre pertinente ai problemi reali, ma se essa venisse portata nelle piazze con l'impostazione apocalittica data dalla vostra parte, diventerebbe non più una discussione sui casi di scioglimento del matrimonio, ma una discussione pro o contro la famiglia, pro o contro la Chiesa, diventerebbe la peggiore delle cose, quella che nessuno di noi vuole.

Ma facciamo anche l'ipotesi, onorevoli colleghi, che dopo questa brutta battaglia, con l'Italia a pezzi, voi riusciste vincitori. Siamo d'accordo, credo, che sarebbe una vittoria di misura (nella migliore delle ipotesi sarebbe una vittoria riportata con una percentuale di voti del 50, 52, 54 per cento).

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Superpericolosa.

BALLARDINI. Sarebbe una vittoria di Pirro, la vostra, ottenuta dopo una battaglia svolta, contro la nostra intenzione, sui temi fondamentali della religione, della famiglia, della Chiesa, in forma di pro e contro. Questa vittoria di Pirro non gioverebbe ad alcuno, e non giova il ricorrervi ma nemmeno il minacciarla. Giova molto di più discutere pacatamente di questi problemi, giova molto di più avere un po' di fiducia.

Io ho trovato nella vostra relazione, quasi come una *excusatio non petita*, due o tre volte una proclamazione di fiducia e di otti-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

mismo; si tratta proprio di una *excusatio non petita* perché la vostra impostazione è terribilmente pessimistica, dato che voi credete che in mancanza dello sbarramento dell'indissolubilità la famiglia italiana si dissolverà.

Voi date una rappresentazione apocalittica dei pericoli che corre la famiglia. Ma sbagliate, perché se è vero che c'è una crisi della famiglia, io credo che la stragrande maggioranza delle famiglie italiane siano sane, per una loro salute intima, e non perché esiste l'indissolubilità del matrimonio. Io credo che la famiglia italiana sarà sempre più sana se noi facciamo una diversa politica della famiglia, se favoriamo il progredire del livello culturale, della maturità e dell'emancipazione della donna; io sono convinto che sono tutte cose, queste, che favoriscono il consolidarsi della salute intrinseca della famiglia italiana, che non ha affatto bisogno del guardiano rappresentato dall'indissolubilità. Dobbiamo avere fede nella famiglia italiana. Dobbiamo anche avere la speranza, già che siamo alle virtù teologali, nella possibilità di realizzare una politica per la famiglia, che consolidi ancora di più le basi e la salute della stessa. Ma dobbiamo anche, cari colleghi, usare misericordia e carità nei confronti dei molti infelici che oggi sono vittime di questa legge, la legge della indissolubilità, che per la sua assolutezza è una legge assurda e inumana. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che da parte degli antidivorzisti non si conduca una battaglia improntata, come dovrebbe essere, a principi di lealtà e sincerità. Basti pensare, per ritenere esatto il mio rilievo, alla crociata condotta durante le elezioni del 1968, ma, più di tutto, alla crociata di oggi, ai manifesti intimidatori (ma anche sgrammaticati e insulsi) fatti affiggere in questi giorni, alle minacce del « fuoco eterno » che partono ogni giorno dai pulpiti delle numerose chiese esistenti in Italia.

A tale giudizio critico si aggiunge però anche un profondo rammarico. Un problema di civiltà, o anche strettamente di diritto, non si risolve con tali mezzucci, ma con discussioni di tono elevato. Mi riferisco, ad esempio, all'intervento di pochi giorni fa del col-

lega Luzzatto o a quello, di pochi minuti fa, del collega Ballardini.

Ad esempio, è scorretto parlare, da parte di coloro che avversano le proposte Fortuna e Baslini, di divorzio. Essi sanno che tale parola incute quasi spavento nelle popolazioni di alcune zone arretrate del nostro paese, ove volutamente non si è fatto comprendere che in Italia è contemplato anche il matrimonio civile e che quindi la celebrazione del matrimonio non è riservata soltanto al parroco. Questi, proprio a causa di tale ignoranza, fa spesso comprendere che potrebbe anche rifiutarsi di unire in matrimonio chi milita in un partito di sinistra o chi non vota per la democrazia cristiana.

Ed incute anche spavento la parola « divorzio » per quanto hanno pubblicato tanti e tanti rotocalchi sui numerosi divorzi che una stessa persona — sempre molto ricca — riesce a collezionare nel corso di pochi anni.

In altri termini, molti ritengono che in America o a Parigi si possa divorziare sempre, in qualsiasi momento, senza che esista motivo alcuno: ed ecco che si parla di divorzio all'americana o alla messicana; e oggi, dagli stessi denigratori, si può parlare anche di divorzio all'inglese, perché, come i colleghi sanno, proprio in questi giorni la Camera dei comuni ha approvato importanti modifiche alla legge sul divorzio, riducendo, tra l'altro, a due anni, in caso di accordo, quel termine che qui in Italia viene da alcuni ritenuto troppo breve, pur essendo di cinque anni.

Ed ecco che molti, sentendo parlare di divorzio, sono portati a pensare a tali forme o sistemi di divorzio.

Diamo invece alle cose il loro vero nome, cioè diciamo a chiare lettere che la proposta di legge di cui oggi il Parlamento sta interessandosi riguarda soltanto alcuni casi di scioglimento del matrimonio, e che tali casi sono certamente in numero inferiore rispetto a quelli previsti dal diritto canonico per l'annullamento.

Da coloro che vogliono seriamente impostare la discussione, e che rifuggono dallo spargere gesuiticamente denigrazione e terrore, viene l'obiezione che la possibilità di sciogliere il matrimonio dopo cinque anni di separazione rappresenta una maglia assai larga, attraverso la quale possono passare sia casi di scioglimento necessari e giusti, sia casi di scioglimento basati su semplici motivi di pubblicità, di snobismo, di vanità, ecc.

È questo, però, un argomento che non regge: in tali casi il matrimonio non è cer-

tamente sorto su basi salde di amore, di comprensione, di reciproco bisogno, di aiuto morale, ma soltanto sulla base di una momentanea attrazione fisica. Molte volte da parte dell'uomo — come rilevava un importante quotidiano pochi giorni fa — prevale il desiderio di possedere non una, ma più donne di oggi, cioè delle donne quasi svestite, levigate, bistrate, laccate, che appaiono in modo ossessionante nella strada, nei salotti, sugli schermi, sul video, quelle cioè che finiscono per rafforzare nella mente, specialmente di chi è potente per denaro o per sapienza — come Onassis o Barnard —, il concetto della donna-oggetto.

In tali casi, lo scioglimento non sarebbe di grave danno, perché verrebbe a sciogliere un matrimonio certamente da non prendere a base per una famiglia ideale; il lungo periodo, però, di cinque anni fa svanire tanti bollori e tanti insani desideri, e quindi questa maglia non è così larga come si tenta di far credere, anzi in molti casi è tristemente troppo stretta.

In ogni modo, come giustamente rilevano, circa un secolo fa, i nostri maestri, Barzilai, Turati, Prampolini ed altri, la Chiesa, se assolutamente non vuole riconoscere che il divorzio, nel nostro caso lo scioglimento del matrimonio, è progresso, e quindi civiltà, vietati ai suoi fedeli di valersi, in verun caso, dell'istituto del divorzio. E qui varrà la sua potenza, ma non invochi il braccio secolare per dare forza e sanzione ai propri dogmi.

Altro punto da non poter accogliere, se vogliamo restare sui binari di una discussione seria ed approfondita, è quello di voler dimostrare ad ogni costo la bontà dell'una o dell'altra tesi attraverso dati statistici. Non ci può infatti essere assolutamente di ausilio, nel caso di specie, la statistica perché essa è osservazione metodica, e possibilmente universale, dei fatti enumerati per masse, e ricondotti a gruppi omogenei. Ora, se ogni paese ha una propria legislazione in materia di divorzio, se diversa è la tradizione, se diversa è l'educazione, è chiaro che non è possibile avere quei gruppi omogenei, con affinità e rapporti comuni da sottoporre all'osservazione metodica per giungere obiettivamente alle conclusioni che dalle indagini statistiche si vogliono trarre.

Fatte queste premesse, ho poco da aggiungere, perché ormai sono anni che dai più illustri giuristi, psicologi e sociologi è stato detto tutto quello che era possibile dire pro, o contro il divorzio, pro o contro lo scioglimento, e questo poco consiste non nel dire

cose nuove, ma nell'approfondire ancor meglio qualche punto già discusso. Da alcuni anni si è detto che il divorzio, cioè un caso più importante dello scioglimento del matrimonio, non è ammissibile, in quanto esso non sarebbe un diritto primario di natura, mentre lo sarebbe il matrimonio.

Di fronte a questa presa di posizione, occorre anzitutto stabilire che cosa s'intenda per diritto naturale. Perché la necessità di tale precisazione? Perché ho l'impressione che da alcuni si vogliano riproporre le posizioni dogmatiche del giusnaturalismo classico e finanche tomista. Non intendo aprire una polemica fin troppo facile contro il diritto di natura eterno, immobile, astorico e metafisico; voglio invece contestare nel modo più assoluto che si possa parlare di matrimonio come diritto primario di natura. Per poter fare ciò, è necessario anzitutto chiarire che, se è lecito parlare di diritto di natura, ciò è possibile solo nei limiti nei quali il termine natura non vuole essere qualcosa di staticamente immoto, prefissato una volta per tutte, sia in senso metafisico-teologico sia in senso razionalistico-astratto.

La natura umana va inserita, anche essa, nella caratteristica fondamentale dell'uomo, cioè la storicità. Naturalità, quindi, non può in alcun caso divenire soprannaturalità in senso trascendente o astratto. Da ciò discende che il matrimonio non è un diritto naturale, ma è la specificazione storica e positiva, determinatasi in una data situazione di tempo, di quello che è uno dei tratti fondamentali della natura umana: l'unione dei sessi. Il matrimonio è una norma positiva di una data società. Non dimentichiamo che esistono in numerose civiltà passate e presenti determinazioni diverse della legalizzazione dell'unione dei sessi, che sancisce giuridicamente l'unione di due persone attraverso una libera scelta. Ma allorquando questa unione si rivela innaturale, venendo a mancare ogni elemento che ha portato a quella unione, non può andarsi contro o oltre la natura umana, costringendo in quella unione l'uomo e la donna.

Ne consegue che il divorzio-scioglimento, come il matrimonio, non è niente altro che una specificazione positiva o, se vogliamo, garante di uno degli aspetti generali della naturalità dell'uomo: l'unione dei sessi. Concetto questo affermato anche da Cristo e poi riaffermato dalla Chiesa. In tal modo si spiegano le parole « società naturale » usate nel primo comma dell'articolo 29 della nostra Costituzione per definire la famiglia e per

attribuire ad essa determinati diritti. A chi poi voglia intendere il primo comma del citato articolo come prova indiscutibile dell'indissolubilità, e precisamente là dove si parla « della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », non si può non rispondere facendo rilevare l'incongruenza di una tale interpretazione. Che non si possa intendere in modo univoco la definizione del matrimonio come società naturale e che non si possa quindi fare di questo motivo il perno centrale su cui far ruotare ogni difesa dell'indissolubilità del matrimonio è dimostrato dai tanti e diversi modi in cui la dizione « società naturale » fu intesa dagli stessi costituenti. Vi è chi ha parlato di società di diritto naturale (Tupini, La Pira), chi di ordinamento giuridico originario preesistente allo Stato (Dossetti), chi di istituzione naturale e fondamentale della società (Corsanego), chi di comunità originaria (Condorelli), chi di nucleo naturale originario e fondamentale (Badini Confalonieri, ecc.).

In effetti, l'intento dei deputati cattolici e democristiani era ben chiaro: parlare del matrimonio come di un istituto del diritto naturale preesistente allo Stato, tale cioè per cui lo Stato non potesse interferire su una struttura immutabile in quanto naturale. Non si ebbe però il coraggio di spingere fino in fondo e di aggiungere la parola « indissolubile ». Nonostante che questa proposta fosse stata avanzata, essa fu respinta con un margine di due voti: anzi, con l'aggiunta della prima alinea, quella che poteva sembrare una definizione giuridica, ma che in effetti non lo era, è rimasta una mera affermazione di principio senza alcun valore normativo, discutibile e tecnicamente inesatta.

Allorquando nella prima alinea si fa esplicito riferimento alle norme positive, ogni pretesa di considerare il matrimonio come ordinamento entro il quale non può avere giurisdizione la legge dello Stato viene a cadere nel modo più clamoroso. Se invece, come giustamente è da intendere, la famiglia e il matrimonio sono comunità originarie, queste comunità possono limitare l'attività del legislatore, ma non certamente annullarla o impedirle. A parte il fatto, poi, che la pretesa secondo cui la famiglia è una società naturale, i cui diritti vengono riconosciuti dallo Stato, non deve per forza di cose significare che la famiglia è fondata sul matrimonio.

Si legga in proposito il testo approvato il 31 gennaio 1947 dalla Commissione per la Costituzione (articolo 23): « La famiglia è una

società naturale; la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della missione e per la salvezza morale e la prosperità della nazione ». Ciò significa, in parole povere, che si può ben assentire sul fatto che la famiglia sia una società naturale, ma certamente ciò non implica che essa debba essere per forza di cose fondata sul matrimonio. Ora, in definitiva, se ogni famiglia — e quindi non solo quella cristiana — è una società naturale, ogni tipo di rapporto coniugale può riferirsi alla definizione contenuta nel suddetto articolo 23.

La stesura definitiva dell'articolo 29 è quindi il tentativo non riuscito di considerare, in ossequio alla religione cristiana, il valore sacramentale del matrimonio come unico fondamento della famiglia. La contraddizione però diventa palese: partiti dal concetto di società naturale si giunge ad allargare questo concetto al matrimonio, cioè ad un negozio giuridico, congiungendo così arbitrariamente un elemento di diritto naturale (famiglia) ad un istituto di diritto positivo (matrimonio).

Né il matrimonio stesso può essere considerato istituto di diritto naturale per quanto si evince dal primo alinea dell'articolo 29. Giova ripetere che se il matrimonio fosse stato dai costituenti considerato come un istituto di diritto naturale, non vi sarebbe stato bisogno del secondo comma, ove specificamente il matrimonio è evidenziato nella sua natura di istituto giuridico positivo. Ora, proprio per quanto innanzi esposto, cioè che il termine « natura » non è qualcosa di staticamente immoto, siamo autorizzati a ritenere che il matrimonio sia dissolubile.

Infatti, allorquando sorse la famiglia — non il matrimonio — nessuno osò affermare che nella costituzione di questa famiglia non fossero possibili dei mutamenti. Da nessuno fu detto che la congiunzione tra un determinato uomo e una determinata donna dovesse durare per tutta la vita. Pertanto, per quanto già detto, cade la tesi che, essendo il matrimonio un diritto primario di natura, esso sarebbe da considerare come un ordinamento giuridico preesistente allo Stato, con la conseguente impossibilità da parte di quest'ultimo di imporre determinate regole di condotta all'unione, e quindi al matrimonio. Niente di più inesatto, proprio per la diversa concezione che si ha del diritto naturale.

Che ciò sia vero risulta dalla considerazione che tanto nel diritto antico, quanto nel diritto romano e successivamente nel diritto intermedio ed infine in quello attuale, come si può rilevare, sono dettate norme regola-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

trici per il matrimonio. In proposito consentitemi alcuni cenni storici.

Nell'antica Grecia il divorzio, quasi sconosciuto nei primi tempi, divenne tanto frequente nell'epoca classica che gli oratori greci ci presentano la costituzione di una dote come precauzione necessaria per dare una certa solidità al legame del matrimonio. Nella sua repubblica ideale Platone proponeva di cambiare sostanzialmente il diritto in vigore ai suoi tempi nel senso che, cessata la buona armonia di un consorzio matrimoniale, un collegio di dieci uomini e di dieci donne esaminasse le ragioni rispettive dei due coniugi e cercasse di riconciliarli. Riuscita la conciliazione, la controversia si riteneva esaurita. In caso contrario, ove si ritenesse necessario il divorzio, il collegio si adoperava per trovare ai due coniugi sposi adeguati.

In Plutarco si rileva che le cause legittime di ripudio sono l'adulterio, la trascuranza del governo della famiglia, la sostituzione dei figli, l'avvelenamento, il procurato aborto, la stregoneria effettuata di nascosto.

Nella legislazione giustiniana, oltre lo adulterio, si aveva il divorzio *bona gratia*, ossia per reciproco consenso. Nell'anno 544 Giustiniano accordò il divorzio al marito per 6 cause e alla moglie per 5.

Nel diritto canonico ed intermedio si trova costante il principio della dissoluzione del matrimonio in caso di adulterio. Anche per Cristo, *Vangelo secondo San Matteo*, era ammesso il divorzio per adulterio e veniva consentito un nuovo matrimonio nel solo caso di fornicazione. Ed in proposito a commento del sermone sul monte nel Nuovo Testamento, a pagina 399 del Digesto (prima edizione), alla voce « divorzio » si legge: « Ritornando al sermone sul monte Cristo osserva essere scritto nella legge che chiunque vuol ripudiare la propria moglie dia ad essa senz'altro la scritta del divorzio », ma aggiunge che, secondo la sua dottrina, chiunque dimette la propria moglie fuorché per causa di fornicazione, la fa essere adultera, come chiunque sposi una donna mandata via per ripudio commette adulterio.

Dunque, sembra concludere Cristo: siccome non può disporsi che una legge, la quale da un canto punisca la donna adultera con la lapidazione, dall'altro voglia favorire gli adulteri permettendo il divorzio per cause diverse dalla fornicazione, così è logico attenersi a quella soluzione che è approvata dalla legge dei buoni costumi, ed evitare gli adulteri vietando il divorzio per mero capriccio o per causa almeno inadeguata. I farisei avrebbero

obiettato a Cristo: tu autorizzi una violazione della lettera della legge. Cristo avrebbe risposto ai farisei: io voglio eliminare le discordanze tra le varie parti della legge, voglio mettere d'accordo la legge dei divorzi con la legge degli adulteri. (*Commenti al centro*). Voglio bandire il capriccio dalla Chiesa dei fedeli che non deve avere serietà minore di quella che esige il mondo delle associazioni profane. La lettera uccide ma lo spirito vivifica. Si segua lo spirito e si armonizzi la legge positiva con la legge immutabile della moralità e dell'onestà, poiché nessuna legge di popolo in nessuna epoca determinata può contraddire le regole supreme della moralità e della natura ».

Né va dimenticato che dalle varie decisioni conciliari, specialmente da quelle susseguite nell'VIII secolo, è scaturito costante il principio secondo cui è ammessa la dissoluzione del matrimonio nel caso di adulterio per lo meno della moglie.

Sant'Agostino, interpretando il « Sermone della montagna », allarga di molto il concetto di fornicazione e quindi estende il divorzio a molte altre ipotesi, come fornicazione carnale, fornicazione spirituale, idolatria, apostasia, avarizia.

Per quanto riguarda il diritto intermedio e quello attuale, ne darò brevi cenni in seguito.

Arbitrariamente, quindi, i codici del 1865 e del 1942 hanno definito il matrimonio indissolubile. Però le leggi non sono eterne, e se con una legge si è fissata l'indissolubilità ben si può con altra legge parlare di scioglimento. Questo principio, dunque, contraddice la teoria di coloro i quali difendono l'indissolubilità alla luce di questa preesistenza di un diritto primario di natura rispetto all'ordinamento giuridico positivo. Così, per esempio, il legislatore del 1865 non si preoccupò del matrimonio come atto religioso, ma lasciò a ciascuno la libertà di regolarsi secondo le proprie credenze, rivendicando però a sé il matrimonio come contratto e come istituzione sociale e assoggettandolo a determinate regole.

Il guardasigilli del tempo, presentando al Senato il progetto del primo libro del codice civile, così si esprimeva: « Niuno ignora le lunghe contese, le ampie discussioni avvenute intorno alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, ma io credo di non errare affermando che il principio di libertà ha vinto anche in queste discussioni, e che la proposizione " libera Chiesa in libero Stato " è ormai un assioma del nostro diritto pubblico ».

Quali sono, signori, le conseguenze di questo principio in rapporto al matrimonio? Esse sono le seguenti: lo Stato ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue relazioni civili, ha il diritto di regolarlo per quanto attiene alla società civile. Si è detto che il matrimonio è un contratto; se con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi sono alcune condizioni che si verificano anche in altri contratti, si è detto il vero; ma si cade in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto. Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti: la vendita di un podere e il matrimonio. Il matrimonio è un'alta istituzione sociale che cade sotto le prescrizioni dello Stato; allo Stato spetta il compito di regolare i modi con cui la nuova famiglia si costituisce e di determinarne i diritti. Il matrimonio può avere una sanzione più alta, quella religiosa, ma questa è fuori dalla competenza dello Stato». Da ciò scaturisce la conseguenza che lo Stato, anche se nel codice il matrimonio fu dichiarato indissolubile, con altra legge avrebbe potuto benissimo dichiararlo dissolubile. Ciò è dimostrato anche dal fatto che varie proposte di legge vi furono per l'istituzione del divorzio in Italia, e a nulla poi ha abdicato lo Stato italiano col nuovo codice, in quanto l'articolo 34 della legge 27 maggio 1929, n. 840, non ha fatto altro che affermare piena potestà ed autonomia dello Stato in materia di matrimonio. Con questo articolo non si è fatto altro che operare una concessione a favore della Santa Sede, cioè riconoscere anche ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico effetti civili. Praticamente al celebrante, che ha il dovere di leggere agli sposi alcuni articoli del codice civile, si impone l'obbligo di riferire all'ufficiale di stato civile il consenso dinanzi a lui espresso dagli sposi. Nessuna abdicazione quindi da parte dello Stato italiano, tanto è vero che inesistente sarebbe, tranne ai fini religiosi, il matrimonio senza la susseguente trascrizione nei registri di stato civile, non di competenza della Chiesa, ma dello Stato italiano.

Del resto basta tener presente alcuni punti della relazione del Presidente del Consiglio presentata al Parlamento il 27 maggio 1929 sugli accordi fra lo Stato italiano e la Santa Sede: « Secondo il Concordato, il matrimonio conserva tutta l'importanza di istituto sociale e politico giacché la famiglia legale, prima cellula della nazione, rimane pur sempre regolata dalle leggi dello Stato ».

« A differenza di ciò che avveniva in altri tempi quando non c'era il matrimonio legale, se non celebrato innanzi alla Chiesa, il Concordato presuppone la legislazione civile che disciplini il matrimonio nei riguardi di tutti i sudditi dello stesso Stato, stabilendo che le nozze celebrate dai credenti innanzi alla Chiesa abbiano in pieno gli effetti giuridici che le leggi dello Stato attribuiscono al matrimonio celebrato con il rito civile.

« Si potrebbe osservare che, in sostanza, la duplicità del matrimonio permanga e che per i cattolici si unifichi il rito in quanto quello celebrato dal parroco diventerà operativo di conseguenze civili come se comprendesse anche il matrimonio celebrato dinanzi al funzionario dello Stato.

« La riserva delle cause matrimoniali alla competenza dei tribunali ecclesiastici non vulnera la sovranità dello Stato, né il suo diritto esclusivo di giurisdizione.

« Del resto l'articolo 34 del Concordato, come circonda di garanzie gli effetti civili attribuiti al matrimonio religioso, richiedendo le pubblicazioni anche nella casa comunale e la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, così riserva ai giudici dello Stato la facoltà di rendere esecutive le decisioni dell'autorità ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio e di dispensa dal matrimonio *rato* e non consumato ».

E chiarisco ancor meglio il mio pensiero leggendo quanto scritto dal professor Cesare Grassetti ne *Il commentario alla Costituzione italiana* diretto da Piero Calamandrei ed Alessandro Levi: « Giova in proposito ricordare che l'articolo 5 della legge 29 maggio 1929, n. 847, dispone: " il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio civile quando sia trascritto nei registri dello stato civile, secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti ". In sostanza, dal punto di vista del diritto interno, il contenuto essenziale dell'articolo 34 del Concordato e dell'articolo 5 della legge matrimoniale non riguarda il valore sacramentale del matrimonio, non concerne l'istituto del matrimonio, che rimane regolato dalla legge civile, ma riguarda solo l'atto costitutivo del matrimonio canonico, cui si riconosce effetti civili in seguito alla trascrizione. Riguarda, cioè, solo la formazione del vincolo.

E la conclusione non muta per ciò che concerne la riserva alla competenza dei tribunali ecclesiastici delle cause di nullità per-

ché queste hanno carattere dichiarativo della non formazione del vincolo medesimo.

Dunque l'articolo 34 del Concordato non fa che riconoscere alla Chiesa il diritto di costituire vincoli matrimoniali che vivranno sotto lo stesso regime di quelli costituiti attraverso matrimoni civili, ma in nulla deroga al precedente diritto secondo cui tutto il regime del matrimonio era lasciato alla legislazione civile, e nulla accorda in tema di regolamento del regime matrimoniale. Lo Stato non ha assunto nel Concordato alcun impegno né per una regolamentazione in un senso piuttosto che in un altro del matrimonio civile, né per la regolamentazione degli effetti del matrimonio. Che, poi, questa dottrina risponda effettivamente al diritto positivo, si rileva del resto da ciò: come è opinione assolutamente prevalente, i capi I, IV, V e VI del titolo « Del matrimonio » del nostro codice civile, e così le norme che disciplinano la promessa di matrimonio, (articolo 79 e seguenti) e i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio (articolo 143), lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi (articolo 150), e ancora le norme contenute negli articoli 65 e 68 del codice civile su un nuovo matrimonio del coniuge della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, sono tutte disposizioni che si applicano a qualunque matrimonio civilmente efficace senza distinguere come il vincolo si sia formato.

Se, dunque, il legislatore non è vincolato circa la regolamentazione del regime dell'istituto matrimoniale è chiaro che anche la norma contenuta nell'articolo 149 del codice civile non è sotto questo aspetto soggetta a vincoli circa la sua eventuale modificazione ».

Resta pertanto immutata la situazione che scaturisce dal codice del 1865.

Poste queste premesse, non posso essere d'accordo con quanti sostengono che per l'articolo 7 della Costituzione non è possibile il divorzio, perché invece proprio in base al primo comma di tale articolo lo Stato italiano ribadisce la sua indipendenza e sovranità e quindi quella di legiferare in materia di matrimonio.

Si dice, però, che per la Chiesa il matrimonio è anche un sacramento, ma è evidente che il sacramento vincola la Chiesa e non lo Stato.

Del resto la stessa Chiesa non si trincerava dietro l'istituto dell'annullamento e la giustificazione che la nullità è preesistente al matrimonio, (*quod nullum est, nullum producit effectum*), perché il matrimonio rato e non consumato è stato ritenuto causa di scio-

glimento del matrimonio stesso. Né si venga a dire che la dispensa pontificia è una eccezione, cioè che è possibile lo scioglimento del matrimonio per determinati casi, perché l'eccezione conferma la regola.

Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato riduce il matrimonio soltanto a quell'unione di sessi, contro la quale oggi tanto si grida.

In definitiva, dagli articoli 7 e 29 non si può certo trarre l'affermazione che il matrimonio è indissolubile.

Né influenza alcuna può avere il secondo comma dell'articolo 7, perché è umanamente impossibile pensare che i patti lateranensi siano divenuti parte integrante della nostra Costituzione, e cioè che essi siano stati trasferiti per intero nella Costituzione stessa. Se ciò fosse esatto, si avrebbe la conseguenza veramente assurda che ogni modifica, anche se concordata, comporterebbe una modifica della Costituzione e quindi il procedimento di cui all'articolo 138 di cui alla Costituzione stessa.

E che il secondo comma sia subordinato al primo e che il suo contenuto debba essere limitato alle disposizioni che non siano in contrasto con altre disposizioni della Costituzione, balza evidente allorché il 2 giugno del 1946 non abbiamo chiesto alla Santa Sede il permesso di contravvenire all'articolo 26 del Trattato ove è detto: « La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la " questione romana " e riconosce il regno d'Italia sotto la dinastia di casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice ».

Quindi, se fosse esatta la tesi *ex adverso* sostenuta, volendo un domani spostare la capitale a Napoli o altrove, dovremmo avere il consenso della Santa Sede o dovremmo ricorrere al procedimento di revisione costituzionale.

Né, per quanto io sappia, allorché in Francia, con legge del 27 luglio 1884, si ripristinò il divorzio pur esistendo il concordato con la Santa Sede, i rapporti fra le due parti contraenti si incrinarono come oggi sembra invece debba avvenire tra l'Italia e la Santa Sede, nel caso che la proposta al nostro esame divenga legge.

E che questo mio pensiero sia esatto risulta da quanto pochi giorni fa ha detto il teologo padre Bonaventura da Gangi nella *Rivista Pastorale*. Alla domanda « Può il Papa intervenire sul divorzio? Può in forza della sua autorità, cioè come Papa, contrastare la legge civile che vuole introdurre il divorzio in Italia? Può di autorità dichiarare che il divorzio sia contro la Costituzione italiana, contro il Concordato, contro la legge naturale e divina? » Il teologo riconosce al Papa la piena facoltà di dichiarare « anche da solo, autenticamente ed infallibilmente che la legge civile sul divorzio contrasta o meno con la legge divina e naturale ». Diverso è invece il giudizio in sede puramente civile. Il padre Bonaventura da Gangi afferma infatti che il Papa « non può autenticamente dichiarare se la legge civile sul divorzio, come una qualsiasi altra legge, sia conforme o meno alla Costituzione italiana ». Il religioso cappuccino spiega: « La Costituzione fa parte dell'ordinamento prettamente positivo umano, dell'ordinamento civile, e può essere autenticamente interpretata in se stessa solo dall'autorità civile. Il Papa non ha ricevuto da Dio il potere di interpretare autenticamente le costituzioni degli Stati, né le leggi civili o altri atti che promanano dai poteri civili, né la loro conformità alle costituzioni, ma solo la loro conformità al diritto divino e naturale e alla dottrina della Chiesa. Come persona privata, non può negarsi al Papa di dire il suo parere, come non può negarsi ad alcuno; ma si tratterà solo di un'opinione privata e personale che non vincolerebbe alcuno, nemmeno i cattolici ».

Se si voleva porre il punto fermo della indissolubilità, sarebbe rimasta inalterata la dizione approvata dalla Commissione dei 75 il 31 gennaio 1947: « Il matrimonio è basato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ».

Né si dica che la parola « indissolubilità » sia scomparsa per distrazione, perché è vero invece che su tale punto ci fu larga discussione e si giunse all'eliminazione del concetto della indissolubilità a seguito del noto emendamento dell'onorevole Grilli.

Quindi non sono in buona fede coloro che sostengono la necessità della revisione costituzionale. In ogni modo, su tale punto il Parlamento ha già detto la sua parola.

Erroneo poi è il richiamo agli articoli 7 e 31 delle preleggi, in quanto tali norme sono dirette all'interprete, al giudice, ma non allo

Stato, il quale è libero di emanare in materia matrimoniale norme diverse da quelle vigenti.

Che sia esatta la nostra tesi sulla possibilità dello scioglimento del matrimonio risulta anche dall'insegnamento di Cristo, il quale ritenne possibile lo scioglimento e la contrazione di nuovo matrimonio in caso di fornicazione, e quindi per un fatto sopravvenuto.

Infine abbiamo un caso eclatante in cui lo Stato, nonostante il Concordato, stabilì, con il regio decreto del 17 novembre 1938, n. 1728, un caso di nullità del matrimonio. E per comprendere come lo Stato avesse ed abbia il diritto di rivedere le norme sul matrimonio basti leggere l'articolo 6 di detto decreto: « Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'articolo 1 »; è cioè la proibizione assoluta del matrimonio tra un cittadino italiano di razza ariana e una persona appartenente ad altra razza.

Continua l'articolo 6: « Al ministro di culto, davanti al quale si è celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'articolo 8 della predetta legge ».

Tale legge la Chiesa l'accettò e non si gridò alla violazione dei patti lateranensi. E tanto meno si gridò allo scandalo allorché lo Stato nel 1948, in sede internazionale, riconobbe lo scioglimento del matrimonio, firmando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 16, primo comma): « Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, di cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio ed all'atto del suo scioglimento ».

Onorevoli colleghi, i casi di scioglimento che noi proponiamo sono tassativi e tali da non incoraggiare la vocazione al divorzio. Non si rischia l'ergastolo per il semplice gesto di disfarsi della moglie o del marito, non si commettono certamente, per lo stesso fine, atti contro natura nei confronti dei propri figli, e nemmeno ci si sforza di diventare pazzi. Non ci affanniamo, quindi, più a discutere sulle varie posizioni ideologiche e giuridiche fino a questo momento prospettate, ma cerchiamo di fare una buona legge, con una indicazione precisa ed inequivoca dei casi di scioglimento, in modo da rendere serio ed accettabile da tutti quello che per forza si vuole denominare divorzio. Sforziamoci in pari tempo di infondere nei cuori degli ita-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

liani sentimenti di onestà e di bontà; solo così avremo una famiglia indissolubile, cementata unicamente dall'amore, dalla comprensione, dalla stima e dal rispetto dell'uomo verso la donna e viceversa. Solo così realizzeremo il sogno di Antonio Labriola e di Filippo Turati, il cui laicismo fu intima consapevolezza e rispetto dell'uomo; essi non consideravano la legge sul divorzio come una singolare e strepitosa innovazione, ma come qualcosa che mancava per il completamento della legislazione dell'Italia nata dal Risorgimento. Noi che abbiamo ereditato il pensiero di questi uomini siamo favorevoli alle proposte al nostro esame, e continueremo a batterci, a lavorare per la loro immediata approvazione.

E concludo così come conclusero i presentatori della proposta n. 369 il 6 dicembre 1901: « Il nostro progetto non è informato a criteri di puro sentimentalismo individualista, ma ad alti scopi sociali. L'eco dei dolori, delle miserie, delle turpitudini che esce da mille bolgie orrende di matrimoni falliti alla loro nobilissima funzione, dovrebbe anche da solo avere la virtù di piegare l'animo del legislatore alla difesa dei sofferenti, per non immolarli al feticismo del dogma religioso o falsamente giuridico: ma la coincidenza perfetta dell'interesse individuale con l'interesse sociale gli impone di dotare la legislazione nostra di un istituto che, avvisato anche soltanto come rimedio di danni altrimenti irreparabili e non prevenibili, già onora la legislazione di paesi di civiltà pari alla nostra e della nostra, che fu già gloria del mondo, meno antica». (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palmitessa. Ne ha facoltà.

PALMITESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a discutere se sia auspicabile da un punto di vista sociale, ed opportuna nei suoi riflessi politici, una riforma legislativa del principio dell'indissolubilità del matrimonio, sul quale da secoli si fonda il diritto di famiglia nel nostro ordinamento giuridico. In concreto, siamo chiamati a decidere se proporre alle giovani generazioni del paese che si avviano verso il matrimonio una società coniugale specificata dalla indissolubilità del vincolo e dall'unità familiare, ovvero un tipo diverso di istituto coniugale, caratterizzato dalla rescindibilità del matrimonio e dalla eventuale provvisorietà dell'unione familiare.

Come è già stato ripetutamente affermato, la mia parte politica non difende l'indissolubilità del matrimonio, e quindi l'unità della

famiglia, soltanto per motivi religiosi — tra l'altro questa non ne sarebbe la sede — ma soprattutto per ragioni di carattere giuridico, psicologico e sociale. Ed è appunto tenendo presenti queste motivazioni che cercherò di dimostrare come il divorzio abbia provocato, nei paesi in cui è operante, tali guasti da far spesso meditare i più accorti governanti sull'eventualità di tornare al principio dell'indissolubilità del matrimonio.

Ciò, per altro, non mi indurrà a ritenere che il diritto di famiglia, così come è regolato attualmente, non necessiti di alcune sostanziali modifiche, che consentano di risolvere nel miglior modo problemi quale quello dei figli adulterini e quello dei fallimenti matrimoniali. A tal fine, tuttavia, sono del parere che possano essere studiati rimedi di gran lunga più efficaci e meno nocivi del divorzio. In ogni caso, questo mio intervento avrebbe raggiunto lo scopo sol che inducesse a meditare sulla grande importanza che riveste la decisione che ci apprestiamo a prendere. È appunto in vista di tale importanza che credo non siano state sufficientemente approfondite le conseguenze del divorzio e che il dibattito che si svolge nella pubblica opinione e, purtroppo, in quest'aula sia improntato più a motivi emozionali che logici e sia afflitto da quel pressapochismo che sta alla base di molte decisioni, anche di notevole momento.

Prima di entrare nel vivo della questione, per svolgere quelle argomentazioni cui sopra accennavo, mi sembra opportuno considerare attentamente alcune affermazioni della relazione per la maggioranza in merito alla distinzione tra ambito civile e ambito canonico del matrimonio. Una serena analisi delle proposte di legge istitutive del divorzio presuppone la accettazione del principio di autonomia e di indipendenza tra l'ordinamento giuridico italiano e l'ordinamento giuridico della Chiesa. In base a tale principio di cavouriana memoria, la nostra Carta costituzionale distingue, proprio all'articolo 7, l'ordine proprio dello Stato e l'ordine proprio della Chiesa. Quindi da ciò consegue direttamente che, così come alla Chiesa cattolica è fatto assoluto divieto di attentare alla sovranità dello Stato in materia di matrimonio civile, allo Stato, e per esso ai suoi rappresentanti, è fatto assoluto divieto di sindacare sulla regolamentazione del matrimonio religioso. Si spiega così l'impossibilità di porre a confronto istituti, magistrature, procedure e formalità dei due ordinamenti, indipendenti e sovrani; e, con riguardo al matrimonio civile,

la inopportunità giuridica di prendere a riferimento nei loro aspetti esteriori la legislazione canonica, il matrimonio religioso, le dichiarazioni di nullità della Sacra Rota, le procedure ecclesiastiche, quasi che si trattasse di questioni tecniche di un medesimo ordinamento giuridico.

Questa, che dovrebbe essere una distinzione immediata ed obiettiva, accettata a qualsiasi parte politica, è stata persa di vista dalla relazione per la maggioranza nei molti punti in cui si chiama in causa la legislazione canonica per suffragare l'opportunità di modificare l'istituto proprio dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, la relazione del collega Lenoci, dopo aver accomunato i motivi di nullità del codice civile agli impedimenti impedienti del matrimonio religioso — il che è obiettivamente impossibile — paragona l'unico caso di scioglimento del matrimonio civile, costituito dalla morte di uno dei coniugi, con le dichiarazioni di nullità del matrimonio religioso rato e non consumato e di quello sciolto in forza del privilegio paolino, per concludere testualmente: « Da un confronto tra la legislazione civile e quella canonica del matrimonio, appare chiaramente che il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale è ben più rigoroso nel codice civile di quanto non lo sia in quello canonico ».

Dinanzi a tale imprecisione giuridica e in presenza di siffatto sorprendente giudizio, è doveroso ricordare che per il diritto canonico il matrimonio è un contratto-sacramento ovvero un contratto posto in essere dalla volontà divina oltre che da quella umana, con conseguenze religiose e giuridiche tutte particolari. È bene tener presente che il tribunale ecclesiastico non annulla un vincolo valido, ma ne constata la inesistenza, dovuta a imperfezioni di sostanza o di forma verificatesi al momento della stipulazione del contratto. Trattasi dunque non già di un annullamento, come comunemente si dice, ma di una dichiarazione di nullità ovvero di un atto di giustizia nei confronti di una coppia che, trovandosi in stato di matrimonio inesistente, ha il diritto oltre che il dovere morale di vedere riconosciuta la sua situazione giuridica.

Per quanto riguarda in particolare il matrimonio non consumato, giova ricordare che, contrariamente a quanto affermato nella stessa relazione per la maggioranza, non si tratta dello scioglimento di un vincolo da parte dei tribunali ecclesiastici, ma di un intervento speciale del Pontefice che concede la dispensa su parere della Sacra congregazione dei sacramenti, competente in materia. In partico-

lare, per ottenere tale dispensa di carattere eccezionale è necessario dimostrare non soltanto la non consumazione del matrimonio, ma anche l'esistenza di una giusta causa. Aggiungasi che talvolta la dispensa *super* « rato e non consumato » contiene anche il divieto per la parte responsabile di passare a nuove nozze senza il consenso della Santa Sede.

Per comprendere gli aspetti ideologici e giuridici di questo provvedimento va tenuto presente che secondo il concetto canonico il matrimonio è un rapporto permanente ed esclusivo, ordinato alla procreazione. Esso, dunque, nella sua attuazione consiste nel rapporto coniugale permanente ed esclusivo, per cui la consumazione costituisce l'elemento di fatto che completa l'elemento morale del consenso. Ne deriva che il matrimonio, perfezionatosi con lo scambio dei consensi, resta fino alla consumazione non eseguito, non realizzato, mentre dopo la consumazione acquista la sua tipica caratteristica di indissolubilità.

Queste brevi precisazioni rendono ragione di quanto sia fuori luogo paragonare la dispensa pontificia per giusta causa del matrimonio rato e non consumato ai casi di scioglimento di un vincolo da parte di una legislazione non teocratica per dimostrare, come pretenderebbe la relazione per la maggioranza (anche laddove afferma testualmente: « I tribunali ecclesiastici sciolgono ogni anno un certo numero di matrimoni " rati e non consumati " »), che nell'ambito del diritto canonico sia possibile divorziare.

Quanto al *privilegium fidei*, detto anche privilegio paolino, bisogna tener presente che si tratta di un caso soltanto religioso di scioglimento di matrimonio, che l'ordinamento giuridico della Chiesa disciplina esclusivamente per ragioni di fede. Infatti, mentre il diritto canonico considera valido ed indissolubile il matrimonio fra cristiani (perciò anche il vincolo tra protestanti e tra ortodossi) è previsto che il matrimonio tra non battezzati, o contratto con persona non battezzata, possa essere sciolto dal Papa quando è in grave pericolo la fede del coniuge cristiano, o divenuto tale dopo il matrimonio. La questione, del resto, non influisce minimamente sull'ordinamento italiano, poiché il Concordato non prevede il caso del privilegio paolino e non riconosce allo stesso effetti civili.

Una decisa smentita merita anche l'opinione di un minor rigore della legislazione canonica in tema di indissolubilità a fronte della legislazione italiana; opinione ripresa più avanti e resa esplicita dalla relazione per la maggioranza con il testuale giudizio: « Gli

espedienti, ai quali il più delle volte ricorrono i coniugi, sono tali da far loro conseguire, con le pronunce di nullità, veri e propri equivalenti giuridici del divorzio concessi non di rado in casi che, ad un approfondito esame, non meriterebbero alcuna cautela ».

La questione non è tanto di diritto sostanziale quanto e soprattutto di diritto processuale. A tale proposito va infatti tenuto presente che, come è noto, tutte le cause matrimoniali si celebrano dinanzi ai tribunali ecclesiastici regionali sia in prima istanza sia in appello. Il procedimento ha carattere inquisitorio ed è condotto con un rigore ed una minuzia che lascia scarsissimi margini all'errore. Se le due sentenze sono conformi, cioè entrambe negative o affermative, il procedimento si conclude; se esse invece hanno avuto esiti contrastanti si passa alla Sacra Romana Rota per un terzo giudizio che affiancherà uno dei due precedenti, annullando l'altro. Per la Chiesa dunque sono necessarie due sentenze su tre perché un matrimonio venga dichiarato valido o nullo.

Un'ulteriore garanzia procedurale è assicurata dalla presenza del difensore del sacro vincolo che ha il compito d'ufficio di sostenere la validità del vincolo matrimoniale, anche se la causa appare fondatissima. Leggendo le sentenze si resta colpiti dal rigore con cui sono esaminati anche i più piccoli particolari e ci si convince di come non possano passare inesattezze di rilievo tra maglie così strette.

Negli ultimi anni si è diffusa l'erronea opinione che per ottenere la nullità sia possibile preconstituire una documentazione comprovante l'esclusione del *bonum sacramenti* o del *bonum prolis*, ovvero documentare di non credere al carattere sacramentale e indissolubile del matrimonio o di escludere la procreazione. Anche la relazione Lenoci non si è saputa sottrarre a tale ingenua argomentazione. Mentre sarebbe stato sufficiente documentarsi per notare che il sistema della *chartula* non solo è divenuto più sospetto che mai agli occhi del giudice e può quindi ottenere un effetto controproducente, ma dispiega una efficacia probatoria assai limitata dal momento che nessuna sentenza è basata su una unica prova ed infatti nel processo canonico ogni fatto ha valore solo nel quadro generale della situazione. Si aggiunga che è vietato all'autore della *chartula* di usarla per chiedere la nullità. Infatti solo l'altro coniuge può farlo.

Per chi fosse in mala fede vi è poi un altro pericolo: le sentenze rotali non passano mai in giudicato nel senso che la causa matrimo-

niale può essere sempre riaperta non solo ad opera dei due interessati ma anche del promotore di giustizia, il magistrato che vigila a che la giustizia non venga violata. Può quindi accadere, come è accaduto, che qualcuno, avendo ottenuto la sentenza di nullità con espedienti fraudolenti, mentre si disponga a nuove nozze, veda riaprirsi il dibattito per iniziativa del promotore di giustizia e veda cassata la sentenza a lui favorevole.

Alla luce di queste brevi precisazioni è sorprendente leggere che i tribunali ecclesiastici emettono pronunce di nullità in casi che ad un approfondito esame non meriterebbero alcuna tutela. È vero esattamente l'opposto, e cioè che la legislazione canonica si preoccupa, più della legislazione civile, dell'aspetto umano di ogni causa matrimoniale, per cui, pur essendo uguale per tutti, muove dal presupposto che ogni uomo sia diverso dagli altri, e si sforza di ricostruire la verità e la volontà umana quale può essere realmente al di là delle apparenze e delle forme, e forse anche al di là dei fatti processuali.

Per perseguire tale gravoso intento, la legislazione canonica si avvale non soltanto di norme minuziose e di rigorose procedure, ma di collegi altamente qualificati, i cui membri impegnano nell'attività giurisdizionale non solo la propria coscienza di magistrati ma anche quella di sacerdoti.

La relazione per la maggioranza inoltre chiama in causa il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini, per sottolineare come i ceti meno abbienti difficilmente possano sobbarcarsi alle spese di una causa matrimoniale potendo accadere — si legge nella relazione — che un processo cosiddetto gratuito venga a costare in effetti diversi milioni, si da sconsigliare chi lo abbia intrapreso dal continuarlo.

A parte la considerazione che le spese di un procedimento civile di divorzio e quelle di mantenimento del coniuge e dei figli non eliminerebbero certamente tale disparità, vorrei ricordare che le spese dei tribunali ecclesiastici, contrariamente a quanto si ritiene, sono regolate da tariffe fisse ragionevolmente modeste. Chi non può permettersi il lusso di pagare l'avvocato, anche senza versare in un vero stato di povertà, può avvalersi largamente del gratuito patrocinio che prevede anche le spese di perizia. Negli ultimi anni la percentuale dei processi gratuiti è salita fortemente e sfiora il 50 per cento, comprendendo, operai, artigiani, contadini e modesti impiegati. È dunque per lo meno azzardato parlare di disparità di trattamento e consi-

derare la Sacra Rota un tribunale per ricchi. E ciò è tanto vero che quando un giornale di estrema sinistra ebbe a sostenere che con i quattrini i ben forniti possessori di beni terreni possono comprarsi un divorzio alla Sacra Romana Rota, il responsabile dell'articolo venne condannato a 8 mesi di reclusione, poi non scontati per il sopraggiungere di una provvidenziale amnistia (Corte di appello di Roma, sezione I penale, 15 aprile 1953, n. 840).

Alla luce di tali considerazioni, del tutto insostenibili appaiono le argomentazioni tese a dimostrare una presunta relatività del principio dell'indissolubilità del matrimonio attraverso modeste incursioni nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Per tacere infine della sorprendente citazione delle dichiarazioni di monsignor Zoghbi, vescovo egiziano, estrapolate da quel Concilio Vaticano II, che con la costituzione pastorale *Gaudium et spes*, ha condannato la piaga del divorzio ed ha tracciato prospettive mirabili per la dignità della famiglia e per l'indissolubilità del matrimonio.

Onorevoli colleghi, il tentativo di infirmare il principio dell'indissolubilità del matrimonio attraverso i richiami all'ordinamento giuridico della Chiesa, lungi dal realizzarsi, si appalesa come un espediente ad effetto contrario, che finisce con l'indebolire le tesi che la relazione per la maggioranza pretende di dimostrare. Qui si tratta di esaminare una legge dello Stato, e non ci avvarremo certo di richiami all'ordinamento della Chiesa per acclararne l'opportunità o la pericolosità.

La relazione per la maggioranza, nel rifarsi alla storia parlamentare delle proposte divorziste, ha omesso di precisare che ad opporsi al divorzio nel Parlamento italiano non furono i cattolici (assenti nel Parlamento in un primo tempo, e poi in posizione di minoranza), ma autorevoli studiosi e parlamentari, liberali, socialisti, non cattolici o anticattolici, che videro nel divorzio un male sociale. A tale prospettiva laica e sociologica intendo attenermi nel soffermare brevemente l'attenzione della Camera sul secondo punto del mio intervento, fermamente convinto che la pretesa di ridurre il contrasto tra divorzisti e antidivorzisti a quello tra laici e cattolici, avanzata in questa aula dall'onorevole Baslini, sia un artificio polemico, privo di fondamento storico e ideologico.

Le ultime parti della relazione per la maggioranza prospettano con vigore quella crisi della famiglia che caratterizza negativamente la società moderna, accennando alla problematica dei cosiddetti fuorilegge del matrimonio,

dei separati che formano nuove unioni di fatto e dei figli adulterini.

Poiché ci si propone un cambiamento di legge, è necessario partire da un accertamento obiettivo della situazione di fatto, chiedendosi se esista in Italia una crisi della famiglia e nell'affermativa, in quale misura e di quale tipo.

In realtà, pur non disponendo di indagini scientifiche e di statistiche complete, come ammette lo stesso onorevole Fortuna nel suo *Rapporto sul divorzio in Italia*, pagina 171-172, pur mancando una documentazione attendibile, si parla tanto della crisi della famiglia italiana che ormai l'argomento viene accettato senza discussioni, per scivolare superficialmente sul discorso del rimedio. Personalmente non sono portato ad accettare senza una convincente documentazione la tesi di una grave crisi della famiglia italiana; sono piuttosto portato a ritenere che siano accresciuti solo il malcostume di pochi e la pubblicità con la quale vengono messi in risalto certi episodi di immoralità. Su 11 milioni e mezzo di famiglie italiane, la stragrande maggioranza, quella di cui non si parla perché non fa scandalo, vive intorno a focolari sani e stabili ed è fermamente ancorata al principio dell'indissolubilità.

Ma, a prescindere da questa che è convinzione di molti, anche a voler ammettere, pur senza averla misurata, l'esistenza di una crisi della famiglia, c'è da chiedersi quale sia la situazione della famiglia nei paesi che hanno fatto l'esperienza del divorzio. La sconcertante osservazione, che mi preme sottolineare, onorevoli colleghi, è che da parte divorzista si faccia un gran parlare dei casi pietosi, di cifre cento volte contestabili, di crisi del matrimonio indissolubile, e non si accenni mai ad un'altra crisi sociale di proporzioni mondiali, la crisi del divorzio.

Ci si proponeva con il divorzio, fin dalle sue prime, moderne manifestazioni, e cioè dalla metà dello scorso secolo, di raggiungere sostanzialmente tre scopi: ridurre la crisi coniugale, diminuire il numero dei figli illegittimi, far sparire le unioni concubinarie. Ma se queste aspettative erano giustificate nella metà dell'800, quando il divorzio nacque, nel clima storico dell'esaltazione dell'individualismo, dall'illusione che l'uomo sapesse trovare la via della felicità coniugale una volta liberato dalla legge dell'indissolubilità, oggi, a distanza di quasi un secolo, le esperienze di tutti i paesi che hanno sperimentato il presunto rimedio ci dimostrano che il numero delle crisi familiari non solo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

non è diminuito, ma è aumentato. In Francia, in Inghilterra, in Germania, il 10 per cento delle crisi coniugali si sono risolte con il divorzio; negli Stati Uniti questo rapporto raggiunge il 23 per cento, nell'Unione Sovietica supera il 30 per cento... (*Interruzione del deputato Fortuna*). Queste cifre, onorevole Fortuna, sono desunte dagli annuari demografici dell'ONU...

FORTUNA. Ha desunto male!

PALMITESSA. ...presentando negli anni una curva in continua ascesa...

FORTUNA. Le dimostrerò l'erroneità di questa citazione.

PALMITESSA. Avrò sbagliato l'ONU.

FORTUNA. Ha sbagliato lei!

PALMITESSA. Ha sbagliato l'ONU ed ha indovinato lei.

...e non solo dimostrano che il divorzio ha completamente mancato di ridurre le crisi coniugali, ma provano, altresì, che la sola possibilità di divorziare determina divorzi a catena. Infatti, la prospettiva di poter ottenere il divorzio in caso di fallimento del matrimonio non solo incoraggia a tentare con facilità e spensieratezza l'avventura del matrimonio, ma spinge i coniugi in difficoltà a non fare alcuno sforzo per superare tale difficoltà e mantenere in tal modo l'unità della famiglia anche a prezzo di qualche sacrificio.

In altre parole, il solo fatto che esista in un paese il divorzio rende più precario il vincolo coniugale e dà una forza maggiore alle cause, già tanto forti, della crisi della famiglia.

Un secondo obiettivo era quello di sanare le piaghe degli illegittimi e di migliorare la posizione dei figli dei coniugi in crisi.

Ricorriamo ancora, onorevole Fortuna, ai dati dell'ONU: in Inghilterra e nel Galles gli illegittimi, su cento nati vivi, erano nel 1950 il 5,2 per cento, nel 1962 il 6,55 per cento; negli Stati Uniti la percentuale nel 1950 era del 3,88 per cento, nel 1963 del 6,35 per cento; in Svezia, nel 1950 era del 9,54 per cento, mentre nel 1963, malgrado l'uso ormai diffuso degli anticoncezionali e dell'aborto, è salita alla cifra impressionante del 12,60 per cento. In Italia, nel 1950, la percentuale degli illegittimi fu del 3,40 per cento e nel 1963 del 2,20 per cento; nella Spa-

gna non divorzista, nel 1960 si ebbe il 2,3 per cento di illegittimi e nel 1963 l'1,9 per cento. Assistiamo, cioè, ad un fenomeno significativo: mentre nei paesi non divorzisti gli illegittimi vanno diminuendo, nei paesi dove è ammesso il divorzio non solo il numero degli illegittimi è di gran lunga superiore, ma è dovunque in aumento.

Molto più grave e diverso da quello degli illegittimi è il problema dei cosiddetti orfani del divorzio, cioè dei figli legittimi che con il divorzio vengono a trovarsi senza una famiglia. Ogni anno sono mezzo milione negli Stati Uniti, di cui due terzi sotto i dieci anni (*Time*, 11 febbraio 1966); aggiungasi che sette ragazzi travolti su dieci provengono da famiglie spezzate dal divorzio (*Oggi*: « Inchiesta sul divorzio negli Stati Uniti », di Gino Bullace).

Ora si deve riconoscere che non sarà mai la legge a dare completo sollievo all'infelicità dei figli dei coniugi in crisi e si può concordare con i divorzisti che la convivenza forzata, nei confronti dei bambini, non è meno deleteria del divorzio, ma sta di fatto che è impossibile dimostrare che il divorzio, con la moltiplicazione delle famiglie e la confusione di madri e di padri che ne deriva, rappresenti la giusta soluzione per le sue vittime innocenti, come dimostra ampiamente la testimonianza sconcertante e dolorosa del *Libro bianco dei figli del divorzio* di Jeanne Delais.

L'unica soluzione, quindi, che non elimina ma che può ridurre il danno ai figli del matrimonio in crisi è costituita dalla separazione. Che se invece, più opportunamente, si vogliono proteggere preventivamente gli interessi dei figli il problema va risolto a monte, individuando quale tipo di matrimonio garantisca maggior stabilità alla famiglia.

Il terzo scopo del divorzio era quello di far sparire le unioni illegittime; ebbene, bisogna leggere gli atti del dibattito al Parlamento britannico del 1968 per scoprire, non senza sorpresa, che il deputato laburista Abse, proponente di una modifica in senso più elastico della legge inglese sul divorzio, ha rivelato che la sua legge è attesa da decine di migliaia di uomini e donne che vivono in unione concubinaria (pagine 902-903); il che conferma come, dopo decenni di esperienza divorzista, anche con riguardo alle unioni illegittime si è ancora al punto di partenza.

La conclusione che possiamo trarre dalle esperienze dei paesi divorzisti è che il divorzio ha ovunque mancato ai suoi scopi principali di sanare i fallimenti coniugali, la piaga dei figli illegittimi, le unioni concubinarie. E

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

tale bilancio fallimentare deve essere integrato dalle nuove piaghe sociali determinate dal divorzio, quali il fenomeno della donna divorziata, che affligge in modo particolare la Svezia e gli Stati Uniti, l'incremento che ogni anno i divorziati danno al numero dei suicidi, il ricordato fenomeno degli « orfani del divorzio », con il conseguente incremento della delinquenza minorile, l'aumento di scelte matrimoniali irresponsabili e di conseguenti divorzi a catena.

In base ad una inchiesta di *Newsweek* (*Panorama*, 25 maggio 1967) « le statistiche dimostrano che sei su sette persone divorziate contraggono nuovo matrimonio... due su cinque finiscono per divorziare una seconda volta... fra queste... otto su dieci... divorziano per la terza volta ».

Il divorzio è dunque una macchina senza freni, che ha cacciato il legislatore d'oltralpe in un vicolo cieco: o tornare al matrimonio indissolubile o arrivare al divorzio automatico e alla conseguente dissoluzione della società che trova nella famiglia la sua cellula fondamentale.

Assai sintomatiche furono, in proposito, le ormai note conclusioni alle quali pervenne in Inghilterra la Commissione reale per il matrimonio e il divorzio, seriamente impressionata dall'aumento crescente dei divorzi. « Vi sono alcuni tra noi — si legge nel rapporto ufficiale — i quali pensano che qualora questa tendenza continuasse senza freno, si potrebbe rendere necessario riconsiderare se la società non sarebbe più felice e più stabile abolendo il divorzio ed accettando le inevitabili difficoltà che ciò comporta ».

Né si può seriamente sostenere che le conseguenze alle quali ora si è accennato possano essere eliminate disciplinando in modo rigoroso il divorzio, o attuando il cosiddetto piccolo divorzio.

Si è affermato, soprattutto da parte liberale, che il progetto in discussione garantisce un divorzio serio, cioè un divorzio che sia risolutivo solo di quelle crisi familiari che si trovino ormai al limite di rottura e che siano sicuramente irreversibili. È mia opinione, per contro, che il divorzio che si vorrebbe adottare, lungi dall'essere piccolo o serio, sanzionerebbe, in linea di stretto diritto, il ripudio. Ed infatti, se è vero come è vero, che il diritto potestativo, cioè, appartiene a quella categoria di diritti che consentono al loro titolare di mutare la situazione giuridica di un altro soggetto senza che questi possa sottrarsi, bisogna necessariamente riconoscere che la successiva richiesta di divorzio consentirebbe

all'attore di ripudiare il coniuge giacché non solo non è richiesto il consenso di quest'ultimo per procedere al divorzio, ma questi non può in alcun modo opporsi al divorzio stesso. Ed un istituto giuridico così costruito, se non vado errato, è molto più simile al ripudio che non al divorzio.

A riprova di quanto appena affermato, basterebbe scorrere la legge olandese relativa ai casi di scioglimento del matrimonio. È interessante, innanzitutto, osservare come tale legge distingua il caso di scioglimento del vincolo matrimoniale a seguito di una separazione di almeno cinque anni, da quello a seguito di divorzio, affermando così implicitamente come nel primo caso non possa parlarsi di divorzio. Ma soprattutto è importante considerare come non si possa sciogliere il matrimonio a seguito di separazione qualora la parte convenuta non si costituisca o, costituita, si opponga alla domanda, oppure dichiari di essere disposta alla conciliazione.

È pur vero che in tal modo si sanziona la possibilità di sciogliere consensualmente il matrimonio, ma è anche vero che si elimina totalmente l'eventualità che uno dei coniugi debba trovarsi in uno stato di soggezione, come avverrebbe con la proposta in discussione, rispetto alla volontà dell'altro.

Dopo queste brevi osservazioni, mi sembra per lo meno azzardato continuare a parlare di piccolo o serio divorzio. In realtà stiamo discutendo su una proposta non solo di grande divorzio, ma di qualcosa di più del divorzio; su una proposta del tutto analoga a quella che recentemente ha approvato la Camera dei comuni inglese, e che molto opportunamente Lady Summerskill, membro della Camera dei pari, ha definito « la bolla di Casanova ».

In realtà, se tale progetto passasse, l'Italia sarebbe, come nota un acuto studioso della materia, il paradiso dei divorzisti. Bisogna denunciare con forza questa manovra, affinché il popolo italiano non si lasci ingannare da chi afferma che, in fondo, si tratta soltanto di pochi e rari casi di divorzio: si tratta invece di divorzio generalizzato, di « divorzio facile ».

Onorevoli colleghi, da quanto ho fin qui riferito mi sembra non si possa trarre altra convinzione che il divorzio non solo non è quella panacea che si tenta di far credere agli sprovveduti, ma è un rimedio che aggrava il male a tal punto da provocare, in un ragionevole lasso di tempo, la morte del paziente; ed il paziente, onorevoli colleghi, in questo caso è la famiglia, cioè quell'istituto che l'or-

dinamento italiano pone a base della società. Ogni nostro sforzo deve essere inteso, pertanto, alla tutela della famiglia, almeno fintantoché crederemo nella sua indispensabile funzione.

È proprio in tale prospettiva che, pur non ritenendo che la famiglia italiana versi in uno stato di crisi grave, siamo grati al collega, onorevole Fortuna per aver posto sul tappeto un problema che andava discusso, non solo per verificare l'orientamento del Parlamento italiano sul tema dell'indissolubilità del matrimonio, ma soprattutto per sollecitare tutti i responsabili della vita del nostro paese ad un approfondito esame della situazione attuale della famiglia italiana. E tale gratitudine è tanto più grande in quanto è manifestata nei confronti di un esponente di un partito che, con notevole incoerenza, si fa paladino di una riforma che, lungi dall'essere sociale, mira alla soddisfazione di bisogni, più o meno commendevoli, del singolo, considerato nella sua individualità; di un partito, altresì, che, mentre giustamente si batte perché ogni istituto del diritto civile abbia una funzione sociale, dimentica che una tale funzione deve essere propria anche e soprattutto del matrimonio.

Più sopra abbiamo indicato quali siano i mali che il divorzio pretende, in genere, di guarire; vediamo ora quali siano le considerazioni che, secondo il proponente, giustificano l'adozione in Italia di tale istituto.

Afferma il collega, onorevole Fortuna, che il divorzio è indispensabile (cito testualmente) « per seguire lo sviluppo politico e sociale della nostra società; per l'equiparazione del nostro sistema giuridico a quello degli altri Stati d'Europa...; per interesse di ordine pubblico; per tutelare e difendere la libertà di coscienza del cittadino; per tutelare e difendere la laicità e la sovranità dello Stato repubblicano ».

A parte quest'ultimo motivo in merito al quale — me lo consenta l'onorevole Fortuna — mi sembra si possa tranquillamente affermare che lo Stato repubblicano è ben saldo nella sua laicità e nella sua sovranità, segnatamente nei confronti della Chiesa, appare evidente che in concreto si vuole sostenere che l'adozione del divorzio sarebbe resa indispensabile dalla necessità di diminuire i fallimenti matrimoniali, di assicurare una vita coniugale più tranquilla, di consentire ai cosiddetti fuorilegge del matrimonio di regolarizzare la loro posizione, di attenuare la piaga dei figli adulterini, di far sì che coloro

i quali abbiano sposato una straniera, che abbia in seguito ottenuto all'estero il divorzio, possano vedere sciolto un vincolo divenuto ormai unilaterale.

Nessuno, in quest'aula, può disconoscere che i problemi sopra elencati, anche se in misura meno allarmante di quello che si vuole far credere, siano presenti nel nostro paese, e che meritino una soluzione, per quanto umanamente possibile, pronta e definitiva; ma sono fermamente convinto che essi possano essere risolti con rimedi ben più efficaci e ben più innocui del divorzio. Ritengo sia compito di tutti noi studiare tali rimedi, ed approntarli al più presto, giacché, pur se è vero che, come si è accennato, in Italia, ad esempio nel 1963, sono nati il 2,2 per cento dei figli illegittimi rispetto ai nati vivi, mentre in Svezia tale percentuale è stata del 12,60 per cento, è anche vero che uno Stato civile dovrebbe adoperarsi, con ogni mezzo, per ridurre a zero tale incidenza. È in questa prospettiva che mi sembra utile riproporre alcuni sistemi che possono, se ben costruiti, sortire l'effetto di scongiurare la crisi latente, se di crisi si può parlare, della famiglia italiana, ed in particolare del matrimonio su cui essa si fonda.

Tali mezzi potrebbero essere suddivisi, anche alla luce di approfonditi studi giuridici e sociali, in preventivi, curativi e radicali.

Si sostiene da parte dei divorzisti che nel nostro paese il numero dei matrimoni falliti, già di per se stesso rilevante, è in continuo aumento e che l'adozione del divorzio sortirebbe l'effetto non solo di arrestare tale tendenza, ma di rovesciarla. È nostro parere, e lo abbiamo dimostrato cifre alla mano, che una tale affermazione sia assolutamente infondata. Se esaminiamo con attenzione le cause di questo fenomeno, scopriamo che esse si risolvono sostanzialmente in una, l'inconsciente facilità con cui si contrae matrimonio. Basta guardarsi intorno per avere la prova indiscutibile di tale affermazione, come basta consultare le statistiche relative alle separazioni per rendersi conto che, seppure di molto inferiore a quello dei paesi divorzisti, il numero di esse è ancora troppo elevato.

È tempo che lo Stato si preoccupi di modificare la legislazione in modo tale che questo fenomeno abbia a decrescere; a tal fine sembra opportuno innanzi tutto elevare adeguatamente l'età minima per contrarre matrimonio. Del resto una tale necessità è già

stata avvertita, oltre che dalla quasi totalità degli studiosi della materia, anche da parte dei colleghi onorevoli Ruffini e Maria Eletta Martini, i quali, nella loro ricordata proposta di legge n. 703, hanno sostenuto la necessità di elevare l'età a venti anni per l'uomo e diciotto per la donna, salvo casi particolarissimi per i quali è prevista la possibilità di dispensa.

Credo sia inutile dilungarmi a riferire sulla necessità di una tale elevazione. Mi sembra sufficiente notare che appare per lo meno incongruo che per l'atto negoziale forse più importante della vita, per i vincoli che ne derivano e per il mutamento di stato, oltre che per la imponente serie di obblighi che esso comporta, si richieda un'età assai minore che per gli altri atti, ivi compresi quelli di minima portata patrimoniale. Affrontare il matrimonio a un'età più avanzata ed obiettivamente più matura consentirebbe ai nubendi di meglio e più coscientemente decidere sull'opportunità del matrimonio stesso; il che limiterebbe sensibilmente i casi di tardivo ripensamento.

Un altro efficace strumento, atto a prevenire l'impulsività incosciente nell'affrontare il matrimonio, è quello dell'adozione di consultori prematrimoniali, la frequenza ai quali deve essere caldamente consigliata ed auspicata con opportuni mezzi, quale la loro diffusione in ogni centro, anche piccolo, e la loro divulgazione tra la massa dei giovani. In questi consultori, personale adeguatamente specializzato dovrebbe aver cura di fornire a coloro che intendano contrarre matrimonio un'educazione giuridica, relativamente agli obblighi cui si va incontro, sessuale e, segnatamente, psicologica, in modo che i giovani siano ben consapevoli del passo che hanno in animo di fare e consci dei vari e gravi problemi che il matrimonio comporta.

A tale consapevolezza andrebbe inoltre aggiunta una conoscenza completa, per quanto obiettivamente possibile, almeno dal punto di vista sanitario, della persona che si è scelta come compagna per la vita. A tal fine sarebbe auspicabile che fra gli altri documenti necessari per poter contrarre matrimonio fosse richiesto anche un certificato attestante lo stato di salute fisica e mentale e fosse previsto che tale documento venga portato a conoscenza dell'altra parte.

L'adozione di questi ed altri mezzi avrebbe come effetto quello di limitare i casi di fallimento del matrimonio e quindi di dimi-

nuire sensibilmente il numero delle separazioni: ciò al contrario del divorzio che, fra l'altro, si è rivelato inutile a questo fine, provocando per di più indesiderate e gravi conseguenze sulla stabilità della famiglia.

FORTUNA. Questa azione preventiva non è in contraddizione con il rimedio successivo.

PALMITESSA. Prendo atto di quanto dice e mi auguro che in futuro prima di discutere di divorzio si possa discutere della riforma del diritto di famiglia. A questa precedenza ella per primo si è dichiarato contrario in sede di Commissione giustizia, onorevole Fortuna.

FORTUNA. Non c'è un problema di precedenza. Sto dicendo che non è contraddittorio.

PALMITESSA. I consultori, inoltre, potrebbero estendere la loro sfera d'azione nel prevenire e risolvere le crisi matrimoniali. Molto spesso, i dissidi tra i coniugi, come insegna l'esperienza quotidiana, nascono per futili motivi, che vengono successivamente ingigantiti dall'intervento di terzi interessati al punto tale da far ritenere come inevitabile la separazione. In tali casi, gli esperti dei consultori potrebbero con grande efficacia intervenire per ridimensionare opportunamente la crisi, facendo così ritornare nella famiglia quella serenità che sembrava irrimediabilmente perduta. Valga, a riprova di ciò, l'esempio dell'Australia; il *Federal Matrimonial Causes Act* del 1959, che disciplina fra l'altro il tentativo di riconciliazione come condizione da sodisfarsi prima di dichiarare il divorzio e demanda al giudice la possibilità di affidare i casi di divorzio ai consultori matrimoniali. L'adozione di un tale sistema ha provocato una sensibile diminuzione dei fallimenti matrimoniali e, quindi, dei divorzi. Lo sviluppo dei consultori matrimoniali è stato inoltre auspicato in Gran Bretagna dove la Commissione reale per il matrimonio ed il divorzio ha testualmente affermato: « La nostra speranza è che un forte impulso nel lavoro di educazione, di istruzione prematrimoniale, di assistenza e conciliazione post-matrimoniale possa frenare la tendenza a ricorrere troppo presto e troppo leggermente al divorzio. Se questa tendenza — prosegue la Commissione — non sarà frenata, c'è il serio pericolo che la concezione del matrimonio, come comunione di un uomo e di una donna, possa essere abbandonata » (Londra 1966).

Questi provvedimenti e queste affermazioni, oltre a provare la preoccupazione delle autorità di arginare l'ondata divorzista, autorizzano a ritenere che se un tale sistema fosse adottato anche da noi, esso comporterebbe una diminuzione delle separazioni.

È del resto facilmente comprensibile che laddove non riesca una persona non specializzata, qual è il giudice che conosce delle separazioni consensuali e colpevoli, possa riuscire, con relativa facilità, lo psicologo od il ginecologo. D'altra parte, la scarsa specializzazione dei giudici sul tema dei rapporti matrimoniali è una carenza rilevata da tutti gli studiosi della materia.

Molto opportunamente, pertanto, nella ricordata proposta di legge n. 703 è prevista la istituzione di un tribunale per la famiglia che dovrebbe avere tra i suoi compiti, oltre quelli di natura decisoria, anche quelli di carattere conciliativo, consultivo e chiarificativo di situazioni familiari.

Sarebbe inoltre auspicabile che tale tribunale venisse anche chiamato a pronunciarsi in merito ai casi di delibazione dei divorzi ottenuti all'estero da uno dei coniugi. Si verrebbe così ad eliminare quella prassi, ormai invalsa, di negare in ogni caso la delibazione. E invero un tale tribunale, attesa la sua specifica competenza in materia, potrebbe opportunamente discernere i casi che meritano considerazione da quelli che ne sono indegni.

Passando infine a considerare i mezzi che mi sembrano idonei a limitare per quanto possibile le conseguenze del fallimento del matrimonio, ritengo che essi vadano innanzitutto ricercati tra quelli che siano specificamente idonei a trovare una soluzione al grave problema dei figli adulterini, che molto spesso sono conseguenza — a volte addirittura causa — del fallimento stesso. Come è noto, secondo la vigente legislazione, tra i figli illegittimi possono essere riconosciuti soltanto quelli nati da genitori non sposati, mentre i figli adulterini e quelli incestuosi non sono riconoscibili. Ritengo, confortato in tale avviso dalla maggior parte degli studiosi, dal disegno di legge dell'onorevole Reale sulla riforma del diritto di famiglia presentato nella passata legislatura e dalla ripetuta proposta di legge sulla stessa materia, che tale problema potrebbe trovare soluzione ammettendosi la possibilità che il padre riconosca il proprio figlio adulterino a condizione che vi sia il consenso della moglie legittima, nel caso in cui ella conviva con il marito. Qualora, per altro, il padre fosse separato dalla moglie, gli dovrebbe essere consentito il riconoscimento senza che

venga soddisfatta la richiamata condizione. Tale possibilità di riconoscimento dovrebbe essere articolata in modo da garantire sia i diritti, costituzionalmente sanciti, della famiglia legittima, sia i diritti, anche essi sanciti dalla Costituzione, dei figli nati fuori del matrimonio.

Tra i rimedi da considerare dopo il fallimento definitivo del matrimonio vi sono, infine, la separazione e l'annullamento. Per quanto riguarda la separazione v'è da osservare che, se è pur vero che essa non risolve, vigente l'attuale legislazione, il problema dei figli illegittimi (che comunque, come ho appena detto, può trovare autonoma soluzione), è anche vero che, specie se opportunamente modificata, costituisce un utilissimo strumento che lascia la possibilità di ricostruire quella famiglia che al momento è smembrata.

Qualora poi il fallimento del matrimonio fosse nato da un vizio antecedente al matrimonio stesso, i coniugi — che in tale caso sarebbero putativi — avrebbero il diritto di chiedere la dichiarazione di nullità di quel vincolo che si credeva fosse stato istituito.

Afferma il collega onorevole Fortuna: «...È compito del legislatore... provvedere a difendere e a tutelare la dignità dell'istituto familiare, prima e fondamentale cellula dello Stato, con adeguati ed opportuni rimedi giuridici...».

Abbiamo visto, con dati inoppugnabili, come il divorzio nei paesi in cui è operante non solo non ha rimediato ad alcunché, ma ha aggravato notevolmente la situazione: eppure se ne parla ancora come di un rimedio. Non basta affermare che il divorzio è un rimedio moderno, bisogna dimostrare concretamente che esso sia utile ed efficace per la società e per la famiglia dei tempi in cui viviamo. Altro che i «fantasmi della preistoria» evocati in quest'aula dall'onorevole Baslini. Io sono fermamente convinto che di rimedi vi sia bisogno, ma di rimedi veri che tendano a guarire o quanto meno a lenire il male e che, soprattutto, non comportino delle conseguenze negative. E di questi rimedi, come abbiamo visto, ce ne sono e molti.

Onorevoli colleghi, è opinione comune che quello del divorzio sia un argomento di grandissima importanza per i suoi riflessi sociali, giuridici ed etici che investono tutta indistintamente la vita del paese. Ed è appunto in tale convinzione che invito ognuno di voi a voler riconsiderare l'intero problema con la serietà e con la profonda partecipazione che esso merita. Ho l'impressione che si sia fatta del divorzio una questione di puntiglio poli-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 1969

tico e che si stia perciò perdendo una buona occasione per dimostrare al paese la serietà e la serenità con cui solitamente opera il nostro Parlamento.

Qui non si tratta, onorevoli colleghi, di dare ascolto e soddisfazione a ben orchestrate campagne divorziste o di lasciarsi influenzare dagli anatemi che lanciano bigotti e codini, qui si tratta di decidere in merito a una componente fondamentale della vita di tutti i cittadini ed è nostro dovere farlo con piena coscienza ed indipendenza di giudizio.

È a tale coscienza ed a tale indipendenza che mi permetto di richiamare ognuno di voi. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO